



DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI

DIPARTIMENTO DELLE INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Corso di Perfezionamento in
Intelligence e Sicurezza Nazionale

Anno Accademico 2015/2016

Direttore del Corso: Prof. LUCIANO BOZZO

PAPER DI RICERCA

*La «guerra» contro la 'ndrangheta:
i contributi dell'Intelligence, del Diritto penale e dell'Università*

Avv. SIMONE FERRARI

Indice

- I. La prospettiva giuridica (pag. 3)
- II. Il fenomeno criminale della 'ndrangheta (pag. 16)
- III. L'insostituibile ruolo dell'Intelligence (pag. 25)
- IV. La costruzione del dialogo fra Intelligence e Università (pag. 38)
- V. Conclusione (e qualche proposta) (pag. 45)
- Bibliografia e giurisprudenza (pag. 48)

Avvertenze. I grassetti presenti nel paper sono stati applicati dall'autore per agevolare la lettura; l'elenco bibliografico e giurisprudenziale comprende esclusivamente le fonti citate nelle note a piè di pagina. Il paper è stato finito e consegnato il 22 gennaio 2016.

CAPITOLO PRIMO
LA PROSPETTIVA GIURIDICA

La soluzione dei problemi ha bisogno dell'invenzione di idee e di concetti: idee e concetti da mettere al vaglio dell'esperienza. E se i fatti osservati vanno contro la teoria, è la teoria, in genere, che va abbandonata¹.

Consapevole di ciò, il presente studio si propone di vagliare gli apporti che la comunità di Intelligence, la normativa vigente e l'Università sono in grado di offrire allo scopo di piegare la criminalità organizzata. Ma ciò non è ancora sufficiente: le mafie aggrediscono la nostra libertà, la nostra sicurezza, la nostra salute, il nostro patrimonio, la nostra cultura, il nostro futuro; è pertanto necessario che, a monte, la **classe politica**² voglia, senza riserve, sconfiggere il nemico, lasciandosi guidare innanzitutto dai valori contenuti nella Costituzione³.

«Francesco Paolo Bonifacio, diceva: prima vediamo il “dato normativo” poi passiamo all'analisi del problema in fatto e, poi, vediamo qual è la conclusione che, al momento, ne possiamo trarre. Questo significa porre un **Metodo** alla base dell'analisi»⁴.

Nel 1982, il Legislatore si è sforzato di tipicizzare il nuovo volto «**imprenditoriale**» e l'accresciuta struttura di potere delle organizzazioni mafiose, le quali tendono ormai all'obiettivo dell'arricchimento non soltanto mediante la realizzazione di atti strettamente delittuosi, ma anche attraverso il reimpiego del c.d.

¹ Così D. ANTISERI-A. SOI, *Intelligence e metodo scientifico*, Rubbettino, 2013, 50, riprendendo le riflessioni di Albert Einstein sul metodo scientifico.

² In particolare coloro che si occupano di politica criminale (su cui v. H. ZIPF, *Politica criminale*, Giuffrè, 1989).

³ La Costituzione italiana esprime valori giuridici e metagiuridici, molti dei quali sono riconosciuti come preesistenti alla Costituzione stessa, in quanto fondati su basi naturalistiche che precedono il diritto positivo. Il diritto alla vita, all'integrità psicofisica, alla libertà personale, alla libera manifestazione del pensiero, ad associarsi e a partecipare liberamente e consapevolmente alla vita democratica, a formare la propria personalità in un ambiente pluralistico in cui vengono tutelate le minoranze e riconosciute a tutti pari opportunità scolastiche, culturali, professionali ed economiche indipendentemente dalle preferenze politiche, religiose o sessuali, costituiscono un asset necessario per garantire ai membri di una società la dignità che deve essere assicurata agli esseri umani. Si tratta dei c.d. **diritti fondamentali dell'uomo**, ossia di quella dotazione di diritti originaria, intangibile e inalienabile, protetta anche nei confronti della legge posta dagli Stati (F. ARAGONA, *Il fenomeno della 'ndrangheta nel dopoguerra e l'affermazione dei valori costituzionali*, in *Gnosis - Riv. It. Intelligence*, 3/2015, 87).

⁴ L. FERRARO, *La rilevanza dell'interesse nazionale e la necessità di un metodo scientifico applicato all'Intelligence*, in *Intelligence e interesse nazionale*, a cura di U. Gori e L. Martino, Aracne, 2015, 46.

denaro sporco in attività economico-produttive lecite o paralecite e l'influenza che riescono ad esercitare sul sistema politico, sino ad interferire sulla libertà di voto dei cittadini⁵.

Così, l'**art. 416 bis del Codice penale**, rubricato «associazioni di tipo mafioso anche straniera», stabilisce che «chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla

⁵ «La **finalità di arricchimento** dei componenti della consorterìa sfruttando rapporti di dipendenza personale a tutti i livelli, siano essi preesistenti o provocati e avvalendosi di sofisticate forme di intimidazione sistematica, ha fissato l'attenzione della legge sul carattere prevaricante rispetto alle componenti sociali non mafiose all'interno, e volto a manifestarsi all'esterno in forme di attività imprenditoriale o paraimprenditoriale. Il tutto nel quadro di ... "una logica di dominio e di conquista illegale e violenta di spazi di potere reale"; la logica del patronato e dell'omertà da cui ha preso le mosse la norma in oggetto per equiparare alla mafia classica la camorra ed altre associazioni similari come la 'ndrangheta»: così F. ANTOLISEI, *Manuale di Diritto penale. Parte Speciale*, II, 14^a ed., Giuffrè, 2003, 248. Nello stesso senso, M. CALIGIURI, *Prefazione a Intelligence e 'ndrangheta. Uno strumento fondamentale per contrastare uno dei fenomeni criminali più pericolosi del mondo*, a cura di M. Caligiuri, Rubbettino, 2009, 28, secondo cui i rapporti fra l'economia e le associazioni criminali sono stati sempre diretti, in quanto l'arricchimento è la finalità delle mafie.

camorra, alla **'ndrangheta** e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso»⁶.

Questo articolo è stato inserito all'interno del Titolo V del Libro II del Codice penale: Titolo dedicato ai **delitti contro l'ordine pubblico**.

Assai dibattuto è il problema relativo al vero oggetto della tutela penale apprestata dalle norme incriminatrici ricomprese in questo settore: il concetto di ordine pubblico infatti è di per sé proteiforme e poco afferrabile. Va nondimeno sottolineata la distinzione fra le due accezioni fondamentali in cui l'ordine pubblico può essere inteso.

La prima è quella di ordine pubblico **in senso materiale**, vale a dire sicurezza collettiva o buon ordine esteriore; la seconda nozione è quella di ordine pubblico **ideale** o normativo: essa non riflette più uno stato di fatto, bensì evoca un'entità ideale costituita dal complesso di quei principi e/o di quelle istituzioni fondamentali, dalla cui

⁶ Articolo aggiunto dall'art. 1 L. n. 646/1982, in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale. La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione (art. 32 *quater* c.p.). Il successivo articolo 416 *ter* c.p. (su cui v. M. LOMBARDO, *Lo scambio elettorale politico-mafioso*, in *Le associazioni di tipo mafioso*, a cura di B. Romano, Utet, 2015, 253, nonché Cass. pen. n. 25302/2015) punisce poi con la reclusione da quattro a dieci anni chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante modalità mafiose in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità (e la stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con modalità mafiose).

Circa lo **scioglimento dei Consigli comunali e provinciali** conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile, viene in rilievo l'art. 143 D.Lgs. n. 267/2000. In dettaglio, i Consigli comunali e provinciali sono sciolti quando emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile degli amministratori pubblici, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle Amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. In argomento, v. B. PONTI, *La dichiarazione di incandidabilità degli amministratori dei Comuni sciolti per mafia tra «tenuta» costituzionale ed esigenze di tempestività*, in *Giur. It.*, 2015, 952.

Naturalmente, per un corretto e compiuto inquadramento sistematico del delitto di cui all'art. 416 *bis* c.p., occorre porre in relazione tale incriminazione (oltre che con l'art. 416 c.p.), da un lato, con le norme – non soltanto penalistiche, ma anche processualpenalistiche e dell'esecuzione penale – che configurano un vero e proprio sistema, e, dall'altro lato, con le misure di prevenzione che contribuiscono al contrasto alla criminalità di stampo mafioso (per una panoramica sulle fonti del sistema di contrasto alla criminalità di stampo mafioso, v. B. ROMANO, *L'associazione di tipo mafioso nel sistema di contrasto alla criminalità organizzata*, in *Le associazioni di tipo mafioso*, a cura di B. Romano, Utet, 2015, 17).

continuità e immutabilità dipenderebbe la sopravvivenza dell'ordinamento. In questo senso, ordine pubblico è sinonimo di ordine legale costituito⁷.

Orbene, un concetto di ordine pubblico orientato secondo la Costituzione non può che modellarsi sulla nozione di ordine pubblico in senso materiale: ciò che la legge penale è legittimata a prevenire non è il disordine ideale scaturente dal conflitto fra principi o valori diversi, bensì il disordine materiale che mette a repentaglio la pace esterna e la sicurezza fisica delle persone⁸.

In particolare, l'introduzione del citato articolo 416 *bis* ha alla base più di una **ragione giustificatrice**. Da un lato, esso intende evidenziare il disvalore della criminalità mafiosa, quale fenomeno socialmente dannoso a diversi livelli; dall'altro lato, la configurazione di una fattispecie incriminatrice *ad hoc* tende all'obiettivo pratico di rimediare all'inadeguatezza della tradizionale fattispecie dell'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) a reprimere la fenomenologia criminosa di stampo mafioso⁹.

Dal punto di vista degli **interessi protetti**, l'associazione di tipo mafioso ha un'attitudine plurioffensiva: essa infatti è capace di minacciare, oltre ai beni dell'ordine

⁷ Secondo Corte cost. n. 19/1962, l'esigenza dell'**ordine pubblico**, per quanto altrimenti ispirata rispetto agli ordinamenti autoritari, non è affatto estranea agli ordinamenti democratici e legalitari, né è incompatibile con essi. In particolare, al regime democratico e legalitario, consacrato nella Costituzione vigente, e basato sull'appartenenza della sovranità al popolo (art. 1), sull'eguaglianza dei cittadini (art. 3) e sull'impero della legge (artt. 54, 76-79, 97-98, 101, ecc.), è connaturale un sistema giuridico, in cui gli obiettivi consentiti ai consociati e alle formazioni sociali non possono esser realizzati se non con gli strumenti e attraverso i procedimenti previsti dalle leggi, e non è dato per contro pretendere di introdurvi modificazioni o deroghe attraverso forme di coazione o addirittura di violenza. Tale sistema rappresenta l'ordine istituzionale del regime vigente; e appunto in esso va identificato l'ordine pubblico del regime stesso. Non potendo dubitarsi che, così inteso, l'ordine pubblico è un bene inerente al vigente sistema costituzionale, non può del pari dubitarsi – chiarisce la Corte – che il mantenimento di esso – nel senso di preservazione delle strutture giuridiche della convivenza sociale, instaurate mediante le leggi, da ogni attentato a modificarle o a renderle inoperanti mediante l'uso o la minaccia illegale della forza – sia finalità immanente del sistema costituzionale.

⁸ G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte Speciale*, I, 5^a ed., Zanichelli, 2012, 475.

⁹ V. la proposta di Legge n. 1581 del 1980, d'iniziativa dei Deputati **La Torre** e altri: «l'espansione dell'intervento mafioso, ... l'articolazione complessa della mafia che, mentre non trascura alcun settore produttivo e di servizi, trova nell'intervento pubblico la sua principale committenza, esigono oggi più puntuali strumenti proprio nell'ambito degli arricchimenti illeciti e dei reati finanziari. ... Con il reato di associazione mafiosa ... si vuole colmare una lacuna legislativa, ... non essendo sufficiente la previsione dell'articolo 416 del codice penale (associazione per delinquere) a comprendere tutte le realtà associative di mafia che talvolta prescindono da un programma criminoso secondo la valenza data a questo elemento tipico dall'articolo 416 del codice penale, affidando il raggiungimento degli obiettivi alla forza intimidatrice del vincolo mafioso in quanto tale: forza intimidatrice che in Sicilia e in Calabria raggiunge i suoi effetti anche senza concretarsi in una minaccia o in una violenza negli elementi tipici prefigurati nel codice penale».

democratico e dell'ordine pubblico, anche le condizioni che assicurano la libertà di mercato e di iniziativa economica¹⁰.

Segnatamente, il terzo comma dell'art. 416 *bis* c.p. definisce, per la prima volta in un testo di legge, l'associazione di tipo mafioso, adottando un **criterio** facente leva sia sui mezzi usati sia sui fini perseguiti dagli associati di mafia.

Sotto il profilo **strumentale**, l'associazione di tipo mafioso si caratterizza per la circostanza che i suoi membri si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.

La formula «si avvalgono della **forza di intimidazione** del vincolo associativo» va interpretata nel senso di escludere la necessità che gli associati compiano concreti atti intimidatori: la forza intimidatrice deve derivare dalla stessa **fama criminale** che l'associazione si è conquistata con precedenti atti di violenza e sopraffazione, e dalla conseguente possibilità che gli associati continuino in futuro a ricorrere alla violenza al fine di conseguire i loro obiettivi¹¹.

Una volta, la fama criminale di un sodalizio mafioso e, di conseguenza, la sua capacità di intimidire ed assoggettare, si affermava esclusivamente sul **territorio** dove il sodalizio operava attraverso lo stillicidio di minacce, prevaricazioni, delitti più o meno gravi e dove, lentamente ed inesorabilmente, la diffusa consapevolezza dell'invincibilità di questa o quella organizzazione penetrava, fino a piegare le coscienze di tutti (o quasi) coloro che su quel territorio operavano; ma oggi non è più così: chiunque si imbatte in

¹⁰ G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte Speciale*, cit., 493.

¹¹ Peraltro, ai fini della consumazione del reato, è necessario che l'associazione abbia conseguito, in concreto, nell'ambiente nel quale essa opera, un'effettiva capacità di intimidazione. Ne consegue che, in presenza di un'autonoma consorteria delinquenziale, che mutui il metodo mafioso da stili comportamentali in uso a clan operanti in altre aree geografiche, è necessario accertare che tale associazione si sia radicata nel luogo con quelle peculiari connotazioni (in applicazione di tale principio, Cass. pen. n. 19141/2006 ha annullato con rinvio la sentenza di merito che, evocando acquisizioni giudiziarie ed elementi di notorietà in ordine alla esistenza in Sicilia di un clan mafioso a struttura familistica, era giunta alla conclusione che un'autonoma consorteria operante in territorio milanese, godendo della fama criminale della 'ndrangheta, aveva perpetrato in altro contesto spaziale le stesse metodiche comportamentali); sul punto, v. anche Cass. pen. n. 25360/2015 (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva ravvisato la sussistenza di un'organizzazione qualificabile a norma dell'art. 416 *bis* c.p., con riferimento ad una cosca che, costituitasi autonomamente in Veneto, utilizzava metodi violenti, si presentava dichiaratamente come collegata al clan dei «Casalesi» e si avvaleva della forza di intimidazione derivante dall'evocare tali legami). Secondo R. CANTONE, voce «Associazione di tipo mafioso», in *Digesto Disc. Pen.*, Aggiornamento, Utet, 2011, 38, a venire in rilievo non è un qualunque atteggiamento – anche sistematico – di sopraffazione o prevaricazione, ma è una *vis* che, promanante dal vincolo associativo, genera una condizione di assoggettamento e di omertà; trattasi di una carica intimidatoria che rappresenta una sorta di **avviamento** grazie al quale l'azienda mafiosa proietta le sue attività nel futuro.

uno 'ndranghetista, in Lombardia come nel Veneto, nel Lazio come in Umbria o in Piemonte, conosce la sua pericolosità e la difficoltà di sfuggire a ritorsioni in qualsiasi parte del territorio nazionale e non solo¹².

La forza intimidatrice espressa dal vincolo associativo può essere diretta a minacciare tanto la vita o l'incolumità personale, quanto, anche o soltanto, le essenziali condizioni esistenziali, economiche o lavorative di specifiche categorie di soggetti, ed il suo riflesso esterno in termini di assoggettamento non deve tradursi necessariamente nel controllo di una determinata area territoriale¹³.

Lo sfruttamento della forza intimidatrice deve provocare una condizione di **assoggettamento** e di **omertà**: l'assoggettamento richiama uno stato di sottomissione o succubanza psicologica che si manifesta nelle potenziali vittime dell'intimidazione¹⁴, mentre l'omertà si esprime in forma di rifiuto generalizzato a collaborare con la giustizia¹⁵.

Sotto l'aspetto **finalistico**, l'associazione di tipo mafioso è caratterizzata dalla maggiore ampiezza dello scopo perseguito, che non è più limitato (come nell'art. 416 c.p.) alla commissione di delitti, ma ricomprende anche il proposito di acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di

¹² DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA (a cura di), *'Ndrangheta* (Coordinatore G. Sciacchitano; contributi di A. Canepa, F. Curcio, D. De Martino, A. Patrono, R. Pennisi, L. Primicerio, E. Pugliese), in *Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale antimafia e dalla Direzione nazionale antimafia nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso nel periodo 1° luglio 2013 - 30 giugno 2014*, gennaio 2015, in www.camera.it, 8.

¹³ Cass. pen. n. 24535/2015 (fattispecie in cui la Corte, in sede cautelare, ha riconosciuto il carattere mafioso di una struttura organizzata nella città di Roma che, avvalendosi della capacità intimidatoria acquisita nel tempo e già collaudata in altri settori criminali «tradizionali», esercitava, attraverso l'uso di prevaricazioni, di una sistematica attività corruttiva e di contiguità politiche ed elettorali, condizionamenti diffusi nell'assegnazione degli appalti, nel rilascio di concessioni e nel controllo di settori di attività di enti pubblici, determinando in tal modo un sostanziale annullamento della concorrenza ovvero di nuove iniziative da parte di chi non aderiva o non era contiguo al sodalizio).

¹⁴ Per G. TONA, *I reati associativi e di contiguità*, in *Trattato di Diritto penale*, diretto da A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, *Parte Speciale*, III, Utet, 2008, 1088, la condizione di assoggettamento implica uno stato di soggezione derivante dalla convinzione di essere esposti ad un concreto ed ineludibile pericolo di fronte alla forza dell'associazione.

¹⁵ La nozione di omertà, che si correla in rapporto di causa a effetto alla forza di intimidazione dell'associazione di tipo mafioso, deve essere sufficientemente diffusa, anche se non generale, e può derivare non solo dalla paura di danni alla propria persona, ma anche dall'attuazione di minacce che comunque possono realizzare danni rilevanti, di modo che sia diffusa la convinzione che la collaborazione con l'Autorità Giudiziaria non impedirà ritorsioni dannose per la persona del denunciante, in considerazione della ramificazione dell'organizzazione, della sua efficienza, della sussistenza di altri soggetti non identificabili forniti del potere di danneggiare chi ha osato contrapporsi: così Cass. pen. n. 44315/2013.

concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o di realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Quanto alla finalità di acquisire la gestione o il controllo di **attività economiche**, va precisato che la norma fa riferimento ad attività appartenenti al settore sia pubblico che privato e concepite nel senso più ampio (agricole, industriali, commerciali, ecc.). Il termine «gestione» è da interpretare nell'accezione più lata e comune, cioè quale sinonimo di esercizio di attività aventi rilevanza economica. Il termine «controllo» esprime invece una particolare situazione di fatto, per effetto della quale si sia in grado di condizionare le attività relative ad un determinato settore economico. Riguardo, poi, alla finalità di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di **consultazioni elettorali**, ai fini della configurazione del reato non è necessaria la realizzazione di una concreta e attuale attività coercitiva diretta a influire sulla libertà di voto: è sufficiente che i componenti dell'associazione, che ha promesso il sostegno elettorale al candidato, esercitino sugli elettori, per orientarne il voto, anche forme di intimidazione implicita¹⁶.

Soprattutto la giurisprudenza ha elaborato una nozione di «**concorso esterno**» in associazione mafiosa, intendendo quest'ultimo, al di fuori dei casi di partecipazione organica, come una forma di concreta attività collaborativa idonea a contribuire al potenziamento, consolidamento o mantenimento in vita del sodalizio mafioso in correlazione a congiunturali esigenze del medesimo e a situazioni di difficoltà¹⁷.

¹⁶ G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte Speciale*, cit., 496.

¹⁷ V. Cass. pen., Sezioni Unite, n. 33748/2005: «è configurabile il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso nell'ipotesi di scambio elettorale politico-mafioso, in forza del quale il personaggio politico, a fronte del richiesto appoggio dell'associazione nella competizione elettorale, s'impegna ad attivarsi una volta eletto a favore del sodalizio criminoso, pur senza essere organicamente inserito in esso, a condizione che: a) gli impegni assunti dal politico, per l'affidabilità dei protagonisti dell'accordo, per i caratteri strutturali dell'associazione, per il contesto di riferimento e per la specificità dei contenuti, abbiano il carattere della serietà e della concretezza; b) all'esito della verifica probatoria *ex post* della loro efficacia causale risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sé e a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell'accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali»; Cass. pen., Sezioni Unite, n. 22327/2003: «in tema di reati associativi ... è configurabile il concorso cosiddetto "esterno" nel reato in capo alla persona che, priva della *affectio societatis* e non inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purché detto contributo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti, nella forma del dolo diretto, l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso»;

In dettaglio, la Suprema Corte ha sottolineato la diversità di ruoli fra il partecipe all'associazione e il concorrente eventuale materiale, nel senso che il primo è colui senza il cui apporto quotidiano, o comunque assiduo, l'associazione non raggiunge i suoi scopi o non li raggiunge con la dovuta speditezza; è, insomma, colui che agisce nella «**fisiologia**», nella vita corrente quotidiana dell'associazione, mentre il secondo è, per definizione, colui che non vuol far parte dell'associazione e che l'associazione non chiama a «far parte», ma al quale si rivolge sia per colmare eventuali vuoti temporanei in un determinato ruolo, sia, soprattutto, nel momento in cui la «fisiologia» dell'associazione entra in fibrillazione, attraversando una fase «**patologica**» che, per essere superata, richiede il contributo temporaneo, limitato anche ad un unico intervento, di un esterno; insomma è il soggetto che occupa uno spazio proprio nei momenti di emergenza della vita associativa.

Così, può ravvisarsi il concorso esterno di un avvocato, cui si addebita di avere «abusato» del proprio ruolo defensionale, facendo da tramite fra un appartenente alla consorterìa, detenuto, e terzi soggetti, affiliati all'organizzazione, nonché esponenti di altri clan, prestandosi a procurare notizie e informazioni coperte da segreto e mantenendo, per conto del capo del sodalizio, contatti e collegamenti con gli altri affiliati, tenendo quest'ultimo costantemente informato dell'attività dell'associazione, ricevendone direttive e partecipando, per suo conto, a summit di camorra¹⁸; diversamente, risponde del delitto *ex art. 416 bis* c.p. nella veste di partecipe l'**imprenditore «colluso»**, la cui condotta vada oltre il conseguimento di reciproci vantaggi nello svolgimento dell'attività imprenditoriale e si caratterizzi per la messa a disposizione del sodalizio di autovetture e di armi¹⁹.

Cass. pen., Sezioni Unite, n. 16/1994. Sul concorso esterno v., in dottrina, G.L. VERRINA, *L'associazione di stampo mafioso*, Utet, 2008.

¹⁸ Cass. pen. n. 39345/2015.

¹⁹ Cass. pen. n. 24771/2015. In motivazione, si è precisato che in materia di **partecipazione** ad associazione di stampo mafioso è ragionevole considerare «imprenditore colluso» quello che è entrato in rapporto sinallagmatico con la cosca tale da produrre vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti per l'imprenditore nell'imporsi nel territorio in posizione dominante e per il sodalizio criminoso nell'ottenere risorse, servizi o utilità; mentre è ragionevole ritenere «imprenditore vittima» quello che, soggiogato dall'intimidazione, non tenta di venire a patti col sodalizio, ma cede all'imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un'intesa volta a limitare tale danno. Ne consegue che il criterio distintivo fra le due figure è nel fatto che l'imprenditore colluso, a differenza di quello vittima, ha consapevolmente rivolto a proprio profitto l'essere venuto in relazione col sodalizio mafioso. Viceversa, in tema di **concorso esterno** in associazione di tipo mafioso, deve ritenersi «colluso» l'imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e privo della *affectio societatis*, instauri con la cosca un rapporto

Ma la mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per motivi di parentela, amicizia o rapporti d'affari ovvero la presenza di occasionali o sporadici contatti in contesti territoriali ristretti non costituiscono elementi di per sé sintomatici dell'appartenenza all'associazione²⁰.

Il delitto ha carattere permanente e, pertanto, mentre esso si perfeziona con l'ingresso nell'associazione, la **consumazione** si protrae sino a quando non intervenga lo scioglimento o l'abbandono da parte del soggetto attivo. Il **dolo**, infine, consiste nella volontà di essere associato, entrando nella consorteria o rimanendovi, e nella coscienza delle caratteristiche e finalità di quest'ultima.

Sul versante **economico**, l'esigenza di fronteggiare più efficacemente il duplice fenomeno del riciclaggio e del reimpiego del c.d. denaro sporco, e cioè di provenienza delittuosa, è diventata di recente una delle priorità assolute degli ordinamenti statuali, a seguito della definitiva presa di coscienza delle sue strettissime connessioni con la criminalità organizzata e delle sue gravissime ripercussioni sull'organizzazione del mercato e sul libero sviluppo dell'economia.

Il Codice penale prevede, in quest'ottica, i reati di riciclaggio (art. 648 *bis*²¹), di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter*²²) e di autoriciclaggio (art. 648 *ter.1*²³).

di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità (nel caso di specie, l'imprenditore operava nell'ambito del sistema di gestione e spartizione degli appalti pubblici attraverso un'attività di illecita interferenza, che comportava, a suo vantaggio, il conseguimento di commesse e, in favore del sodalizio, il rafforzamento della propria capacità di influenza nel settore economico, con appalti ad imprese contigue). Pertanto, se l'attività dell'«imprenditore colluso» rientra normalmente nella figura del concorso esterno, quando la condotta di costui vada oltre il conseguimento di reciproci vantaggi nello svolgimento dell'attività imprenditoriale e si caratterizzi per la messa a disposizione del sodalizio di autovetture e di armi, ben può qualificarsi tale rapporto come intraneità al gruppo criminale. Pertanto correttamente – ha concluso la Cassazione – la Corte territoriale ha qualificato la condotta dell'imputato come partecipazione all'associazione di stampo mafioso, anziché come concorso esterno.

In dottrina, sulla distinzione fra imprenditori subordinati e imprenditori collusi, v. S. VINCIGUERRA, *Principi di Criminologia*, 4^a ed., Cedam, 2013, 83: i primi sono assoggettati alla mafia da un rapporto non interattivo e la loro attività è controllata attraverso il meccanismo della estorsione-protezione. Talvolta, per effetto della minaccia costituita dall'esistenza della famiglia mafiosa nel cui territorio intendono operare, gli imprenditori ne anticipano le richieste, offrendosi di pagare ancor prima che ciò sia stato loro richiesto o di avere subito atti di intimidazione. Gli imprenditori collusi, al contrario, possono usufruire di un tipo di protezione attiva, stabilendo con i mafiosi un rapporto cooperativo fondato su legami personali di fedeltà o su un agire associativo motivato razionalmente rispetto allo scopo.

²⁰ Cass. pen. n. 39858/2015.

²¹ «Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno di questi delitti, è sempre ordinata la **confisca** dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca, il Giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato. In relazione ai reati in parola, il Pubblico Ministero può compiere ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca (art. 648 *quater* c.p.).

Inoltre, in attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di **riciclaggio** dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, è stato emanato il D.Lgs. n. 231/2007, le cui misure si fondano anche sulla collaborazione attiva da parte dei destinatari delle disposizioni in esso previste, i quali adottano idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di

modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

²² «Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 *bis*, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

²³ «Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Essi adempiono gli obblighi previsti avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell'ambito della propria attività istituzionale o professionale. I sistemi e le procedure adottati rispettano le prescrizioni e garanzie stabilite dal Decreto e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. Le misure sono peraltro proporzionate al rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione. L'applicazione delle misure previste dal Decreto deve essere proporzionata alla peculiarità delle varie professioni e alle dimensioni dei destinatari della normativa.

Riguardo, specificamente, al rapporto 'ndrangheta-imprese, sono da segnalare il **Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione** (D.Lgs. n. 159/2011), nonché il D.Lgs. n. 153/2014, recante ulteriori disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 159/2011.

I settori delle misure di prevenzione e della documentazione antimafia – cui sono dedicati i Libri I e II del Codice – sono fra loro sinergici. Le misure di prevenzione (soprattutto quelle patrimoniali) sono rivolte a contrastare e neutralizzare i patrimoni illeciti, frutto della criminalità organizzata; la documentazione antimafia è indirizzata a contrastare e impedire l'accesso della criminalità organizzata al denaro pubblico in senso lato, e quindi la costituzione, in parte, di quei patrimoni²⁴. Il Libro III del suddetto Codice si occupa invece delle attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata²⁵, nonché dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

²⁴ G.M. FLICK, *Mafia e imprese vent'anni dopo Capaci, via D'Amelio, Mani pulite. Dai progressi nella lotta al crimine organizzato, ai passi indietro nel contrasto alla criminalità economica e alla corruzione*, in *Gnosis - Quaderno di Intelligence*, 3, Raccolta di scritti in memoria di Loris D'Ambrosio, 89.

²⁵ Interessante è l'istituzione del **Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata** (art. 107). In particolare, presso il Ministero dell'Interno è istituito tale Consiglio generale, presieduto dal Ministro dell'Interno quale responsabile dell'alta direzione e del coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il Consiglio è composto: a) dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza; b) dal Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri; c) dal Comandante generale del Corpo della Guardia di Finanza; d) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza

Da ultimo, non va dimenticata la definizione di **reato transnazionale** contemplata dall'art. 3 L. n. 146/2006 (di ratifica ed esecuzione della **Convenzione** e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001), a mente della quale si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: *a*) sia commesso in più di uno Stato; *b*) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; *c*) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; *d*) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato²⁶. E il successivo art. 4 (circostanza aggravante) dispone che, per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Specificamente, il **gruppo criminale organizzato**, cui fanno riferimento gli artt. 3 e 4 citati, è configurabile, secondo le indicazioni contenute nell'art. 2, punti *a*) e *c*) della

interna; *e*) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna; *f*) dal Direttore della Direzione investigativa antimafia. Il Consiglio generale provvede, per lo specifico settore della criminalità organizzata, a: *a*) definire e adeguare gli indirizzi per le linee di prevenzione anticrimine e per le attività investigative, determinando la ripartizione dei compiti fra le forze di polizia per aree, settori di attività e tipologia dei fenomeni criminali, tenuto conto dei servizi affidati ai relativi uffici e strutture, e in primo luogo a quelli a carattere interforze, operanti a livello centrale e territoriale; *b*) individuare le risorse, i mezzi e le attrezzature occorrenti al funzionamento dei servizi e a fissarne i criteri per razionalizzarne l'impiego; *c*) verificare periodicamente i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi strategici delineati e alle direttive impartite, proponendo, ove occorra, l'adozione dei provvedimenti atti a rimuovere carenze e disfunzioni e ad accertare responsabilità e inadempienze; *d*) concorrere a determinare le direttive per lo svolgimento delle attività di coordinamento e di controllo da parte dei Prefetti dei capoluoghi di Regione, nell'ambito dei poteri delegati agli stessi. Il Consiglio generale emana, poi, apposite direttive da attuarsi a cura degli uffici e servizi appartenenti alle singole forze di polizia, nonché della Direzione investigativa antimafia. Infine, all'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza sono attribuite le funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del Consiglio generale.

²⁶ V. G.C. CASELLI, *Gli strumenti internazionali nella lotta al crimine organizzato*, in *Mafia 'Ndrangheta Camorra nelle trame del potere parallelo*, a cura di S. Morabito, Gangemi, 2005, 148: «la sfida di una criminalità sempre più indifferente nei riguardi delle frontiere che ancora ostacolano le attività investigative e giudiziarie – e anzi capace di profittare di questa situazione – ha indotto l'Unione Europea ad impegnarsi nella risposta penale al crimine, soprattutto quello organizzato. Tale impegno risulta ispirato da due idee-guida fondamentali. La prima segnala che, per lottare efficacemente contro il crimine organizzato, occorrono il **dialogo** e l'**intesa** tra gli Stati, e tra questi ultimi e le istituzioni comunitarie. ... La seconda idea guida, complementare alla prima, ci dice che nei rapporti di assistenza tra gli Stati è il **principio di affidamento**, e non quello di indifferenza – meno che mai quello di ostilità – che deve prevalere».

Convenzione, in presenza dei seguenti elementi: *a)* stabilità di rapporti fra gli adepti; *b)* minimo di organizzazione senza formale definizione di ruoli; *c)* non occasionalità o estemporaneità della stessa; *d)* costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale²⁷.

²⁷ Cass. pen., Sezioni Unite, n. 18374/2013 (in motivazione, la Corte ha evidenziato che il gruppo criminale organizzato è certamente un *quid pluris* rispetto al mero concorso di persone, ma si diversifica anche dall'associazione a delinquere di cui all'art. 416 c.p. che richiede un'articolata organizzazione strutturale, seppure in forma minima od elementare, tendenzialmente stabile e permanente, una precisa ripartizione di ruoli e la pianificazione di una serie indeterminata di reati).

CAPITOLO SECONDO

IL FENOMENO CRIMINALE DELLA 'NDRANGHETA

Nel capitolo precedente si è citato l'ultimo comma dell'art. 416 *bis* c.p., che ha esteso l'incriminazione ad altre consorterie. In particolare, il comma 2 dell'art. 6 del Decreto Legge n. 4/2010, convertito dalla L. n. 50/2010, ha modificato il testo dell'articolo in parola **includendo espressamente la 'ndrangheta** fra le associazioni di tipo mafioso.

La *ratio* dell'inserimento dell'ultimo comma risiede nell'intento del Legislatore di reprimere non solo le associazioni mafiose tradizionalmente intese ma ogni tipo di organizzazione che, pur estranea in base a parametri sociologici²⁸ alla mafia tradizionale, operi comunque con metodi di stampo mafioso. Il Legislatore ha segnatamente inteso non tanto assimilare d'imperio, sul piano della nuova previsione normativa, fenomeni criminali di diversa natura, quanto prendere atto di un'equiparazione già imposta dai fatti e richiamare pertanto l'attenzione dell'interprete sul senso dell'effettiva sostanziale convergenza di quei fenomeni, nell'attuale momento storico, in un unico complesso fenomeno imprenditoriale-criminale nel quale, dal punto di vista del diritto penale, non è tanto importante individuare le distinzioni sotto il profilo dell'origine regionale e delle radici più remote, quanto piuttosto ricercare comuni aspetti essenziali che, caratterizzandolo, lo contraddistinguono contrassegnandone la dimensione nazionale²⁹.

²⁸ Per S. ALEO, *I delitti contro l'ordine pubblico e di criminalità organizzata*, in S. Aleo e G. Pica, *Diritto penale. Parte Speciale*, I, Cedam, 2012, 134, l'art. 416 *bis* c.p. ha una marcata connotazione sociologica: esprime la descrizione sintetica del fenomeno mafioso nella sua dimensione sociale e storica concreta.

²⁹ A. BARAZZETTA, in *Codice penale commentato*, diretto da E. Dolcini e G.L. Gatta, II, 4^a ed., Wolters Kluwer, 2015, 1660. V., in proposito, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA (a cura di), *Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza*, 2014, in www.sicurezzanazionale.gov.it, 60: «l' incisiva azione di contrasto, se da una parte ha provocato un'ormai cronica crisi di *leadership* interna a **Cosa Nostra**, dall'altra ha evidenziato la resilienza dell'organizzazione e la sua capacità di rimodellarsi continuamente. A livello provinciale, al temporaneo indebolimento della mafia palermitana, che affida le sue prospettive di recuperare prestigio al reintegro, nelle posizioni di vertice, di nomi di primo piano di famiglie storiche del capoluogo regionale, fanno da contraltare, da una parte, il ruolo meramente "oracolare" del boss latitante Matteo Messina Denaro e, dall'altra, il consueto dinamismo della famiglia di Catania. La **'ndrangheta** conferma di essere un'organizzazione mafiosa in cui le sovrapposizioni di interessi fra le diverse cosche vengono armonizzate grazie all'innovativo ricorso a strutture di rappresentanza, i cui ambiti di effettività sono tuttora legati a variabili non stabilizzate. Sul territorio, la provincia di Reggio Calabria, pur rimanendo caratterizzata dalla più qualificata presenza 'ndranghetista, sembra oggi attraversare una fase di defilamento dettata dall'esigenza di superare le

D'altro canto, la descrizione dei modi con i quali si manifestano i reati e la messa in luce delle relazioni esistenti fra essi e l'ambiente sociale in cui avvengono sono riconducibili alla c.d. **sociologia fenomenologica del reato**: si tratta di un lavoro utile per la legislazione, per le **investigazioni** e prodromico a qualunque spiegazione causale. In particolare, la conoscenza dei modi con i quali vengono commessi certi reati può essere decisiva nella scoperta del colpevole e così pure può esserlo la conoscenza delle relazioni che corrono fra questi reati e l'ambiente sociale in seno al quale vengono perpetrati: dalla conoscenza del livello di radicamento sociale raggiunto dalle grandi organizzazioni criminali non si può prescindere per progettare un'**efficace strategia di contrasto**³⁰.

In questa prospettiva, l'**Intelligence** ha affinato la penetrazione informativa nel contesto regionale calabrese e ha individuato la portata eversiva del fenomeno, che rappresenta una delle maggiori minacce alla sicurezza nazionale. Si è pure registrato il moltiplicarsi, da un lato, di analisi tattiche che hanno tracciato gli organigrammi, le dinamiche di potere e le tensioni conflittuali e, d'altro lato, di **studi previsionali**³¹ che, sul piano strategico, hanno evidenziato le possibili evoluzioni della 'ndrangheta³².

conseguenze delle recenti investigazioni, mentre notevole attivismo si registra fra le cosche della fascia tirrenica (nella Piana di Gioia Tauro e, in maniera minore, nel vibonese) e jonica (nel reggino e nel crotonese). L'exasperata conflittualità, tanto interna che esterna, rimane la cifra distintiva dei clan di **camorra**, soprattutto di quelli dell'area del capoluogo partenopeo e del suo *hinterland*, che conduce a vorticosi alternanze nelle *leadership* e a ripetuti episodi omicidari, questi ultimi strettamente connessi alla fluidità degli assetti e all'indebolimento del controllo del territorio da parte delle famiglie di maggior "lignaggio". Nell'area fra Napoli e Caserta, invece, i clan dimostrano una maggiore solidità strutturale che consente loro di continuare a coltivare l'ormai consolidata vocazione imprenditoriale. Una prevalente anima gangsteristica e banditesca caratterizza tuttora, infine, la variegata galassia della **criminalità pugliese**, non in grado di rappresentare un livello qualificato di minaccia alla sicurezza nazionale, con l'eccezione di qualche storico potentato barese e salentino, dotato di interessi economico-imprenditoriali di rilievo, e di alcuni gruppi emergenti nel foggiano».

³⁰ S. VINCIGUERRA, *Principi di Criminologia*, cit., 82.

³¹ Sulla previsione, v. U. GORI, *Intelligence e interesse nazionale. A mo' di prefazione*, in *Intelligence e interesse nazionale*, a cura di U. Gori e L. Martino, Aracne, 2015, 19: «nella letteratura e nei documenti pubblici che trattano il ciclo dell'Intelligence è praticamente trascurato il ruolo che la **previsione** ha e deve avere nel ciclo stesso. Eppure essa è connaturata ai compiti dell'Intelligence strategica. ... La previsione scientifica è strettamente correlata alla spiegazione, ma non è una profezia. Essa riduce, con probabilità variabili, la zona d'incertezza in misura proporzionale, cioè, al grado di correttezza della teoria. La previsione, l'approntamento di scenari è compito degli analisti d'Intelligence ... nella distinzione dei ruoli nel rapporto Intelligence-politica. La previsione, in altre parole, non deve essere fatta dai centri del potere politico, troppo interessati, anche inconsciamente, a certi esiti. Compito della comunità d'Intelligence, invece, è quello di dire la verità al potere». Nel senso che il contributo dell'Intelligence non consiste nel predire il futuro, ma nel ridurre l'incertezza, fornendo ai decisori politici gli strumenti per comprendere i fenomeni che incidono sulla sicurezza nazionale, per prevenire o ridurre le minacce, per cogliere le eventuali

In via di prima approssimazione, oggi la 'ndrangheta può essere **definita** un'organizzazione duttile e rigida allo stesso tempo, fedele alla tradizione, ma sensibile alle novità³³, con grandi entrate nel mondo degli affari e della politica³⁴. Ma è anche l'organizzazione più cruda, più dura che si conosca, qualcosa che distrugge i principi della democrazia e del libero mercato. Quella meno permeabile perché il fenomeno del **pentitismo** è quasi pari a zero³⁵. Invero, i collaboratori di giustizia finora utilizzati dagli organi inquirenti, oltre a essere solo poche decine, appartengono agli strati gerarchici più bassi dell'organizzazione criminale e, quindi, sono in grado di fornire solo informazioni superficiali. La 'ndrangheta, quale sodalizio segreto, è strutturata in modo che ogni suo appartenente conosca solo ciò che è strettamente necessario in relazione al suo ruolo, in

opportunità, per decidere, in ultima istanza, in modo pienamente informato, v. B. VALENSISE, *Intelligence, globalizzazione e interesse nazionale. Il caso italiano*, in *Intelligence e interesse nazionale*, a cura di U. Gori e L. Martino, Aracne, 2015, 33.

³² V. GIARDINA, *Intelligence e 'ndrangheta*, in *Intelligence e 'ndrangheta. Uno strumento fondamentale per contrastare uno dei fenomeni criminali più pericolosi del mondo*, a cura di M. Caligiuri, Rubbettino, 2009, 51.

³³ G. ROMANO, *Sodali bianchi. Nuove forme di minaccia alla democrazia: caso Calabria*, in *Intelligence e 'ndrangheta. Uno strumento fondamentale per contrastare uno dei fenomeni criminali più pericolosi del mondo*, a cura di M. Caligiuri, Rubbettino, 2009, 174: «una delle ultime frontiere della 'ndrangheta è l'utilizzo dei mass-media e di internet per dare informazioni positive al territorio gestito. Per ottenere questo la 'ndrangheta si avvale delle conoscenze dei canali di comunicazione a gestione del sodalizio bianco»; per «**sodali bianchi**» l'Autore intende (171) «i dirigenti corrotti delle Pubbliche Amministrazioni ... e della politica che, uniti da interessi personali, economici, di potere o di necessità della criminalità organizzata, deviano dai loro compiti e dal rispetto delle leggi e dello Stato, utilizzando le loro posizioni per il bene del sodalizio». Sono quattro i livelli su cui si basa la struttura del sodalizio bianco (183): a) responsabili del procedimento; b) dirigenti; c) direttori generali; d) politici. Il miglior lavoro d'**Intelligence investigativa** sul fenomeno della **corruzione** – conclude l'A. (203) – deve partire dall'analisi dei meccanismi sodali che esistono in sanità.

³⁴ F. FORGIONE ha così commentato l'operazione «**Onorata sanità**» portata a termine nel 2008 in Calabria: «l'indagine dei Carabinieri e della DDA di Reggio Calabria mette a nudo un vero e proprio sistema di interessi e di affari costruito sullo scempio della sanità pubblica calabrese. La profondità delle relazioni tra settori politici e settori della criminalità conferma quanto denunciavamo da tempo: una osmosi tra pezzi del mondo politico calabrese, trasversali agli schieramenti, ed affari e interessi della 'ndrangheta, con al centro una sanità nella quale in Calabria si continua a morire, anche per questo degrado frutto dello scambio politico-mafioso. ... La politica calabrese rifletta sul suo degrado, sul trasformismo dei suoi rappresentanti che omologa gli schieramenti e ne inquina la presenza nelle istituzioni» (v. <http://archivio.agi.it>). Per A. BALSAMO-A. LO PIPARO, *La contiguità all'associazione mafiosa e il problema del concorso eventuale*, in *Le associazioni di tipo mafioso*, a cura di B. Romano, Utet, 2015, 97, tutta la storia della mafia è contrassegnata da una mutevole sintesi fra il controllo del territorio e la creazione di *partnership* con la realtà economica esterna, fra la struttura territoriale delle cosche – con le rigide affiliazioni, la formidabile continuità nel tempo, la forza militare e quindi la capacità di esercitare, partendo dal meccanismo della guardiania, una funzione vicaria della sicurezza pubblica – e il *network* affaristico, necessariamente comprendente affiliati e non affiliati.

³⁵ N. GRATTERI, *La malapianta. La mia lotta contro la 'ndrangheta*, conversazione con A. Nicaso, Mondadori, 2010, 161.

base al principio del *need to know*, di talché solo coloro che si trovano ai vertici posseggono un patrimonio informativo qualificato³⁶.

La cartina di tornasole che maggiormente ha fatto trasparire la reale natura della 'ndrangheta è stata la stagione dei **sequestri di persona**; già nell'immediato dopoguerra l'organizzazione in discorso ha iniziato a operare nel *business* dei sequestri per poter reperire risorse economiche da investire successivamente, negli anni Ottanta, nel settore degli appalti pubblici e dei traffici internazionali di armi e di stupefacenti. Agli inizi degli anni Cinquanta non disponeva di ingenti somme di denaro, in quanto era ancora un'organizzazione criminale locale che operava in una terra economicamente arretrata e che si limitava a vessare il territorio calabrese con estorsioni e sequestri di persona che le consentivano di accumulare ricchezze con il minimo dispendio di risorse. Le **conseguenze** di tali delitti sul territorio calabrese sono state devastanti, in quanto in quegli anni molte famiglie borghesi hanno abbandonato la loro terra per il terrore di subire un sequestro di persona, gli imprenditori hanno desistito dal progettare investimenti in Calabria, le **'ndrine**³⁷, grazie all'attività di intimidazione nei confronti della popolazione, hanno acquisito il controllo sempre più capillare del territorio. Tutto ciò ha determinato l'impoverimento culturale ed economico della Regione, nonché il rafforzamento e l'arricchimento delle 'ndrine le quali, da un lato, sono venute in possesso delle risorse per potersi inserire nei mercati illeciti internazionali più lucrosi e negli appalti pubblici, dall'altro, hanno conseguito un potere economico così forte da riuscire a condizionare la vita politica e amministrativa locale³⁸.

Il problema è che la forza della 'ndrangheta risiede nelle protezioni, nelle collusioni e nelle cointeressenze che essa riesce a intrecciare all'interno dei pubblici poteri, delle istituzioni e dell'economia³⁹. Attraverso l'uso sistematico e indiscriminato dell'intimidazione, del terrore, dell'omicidio, aspira ad affermare anche contro le

³⁶ F. ARAGONA, *Il fenomeno della 'ndrangheta nel dopoguerra e l'affermazione dei valori costituzionali*, cit., 91.

³⁷ «L'espressione *'ndrina* è l'equivalente dell'espressione "cosca" che viene utilizzata per indicare la famiglia (in senso fisico-giuridico) a cui appartiene un affiliato alla mafia. Infatti per *'ndrina* si intende la famiglia di appartenenza dell'associato, famiglia che è radicata presso una *locale*. In una *locale* sono presenti affiliati di diverse *'ndrine*. La *'ndrina distaccata* è la famiglia insediata in una *locale* diversa da quella originaria calabrese e operante in un territorio diverso dalla Calabria» (S. VINCIGUERRA, *Principi di Criminologia*, cit., 216).

³⁸ F. ARAGONA, *Il fenomeno della 'ndrangheta nel dopoguerra e l'affermazione dei valori costituzionali*, cit., 88.

³⁹ G. LAVORATO, *La 'ndrangheta: il mondo agrario, l'economia e le istituzioni locali*, in *Mafia 'Ndrangheta Camorra nelle trame del potere parallelo*, a cura di S. Morabito, Gangemi, 2005, 102.

istituzioni locali una propria **contro-cultura**, un'esplicita e determinata richiesta di potere. In particolare, la struttura criminale calabrese si è evoluta trasformandosi progressivamente in un **apparato parassitario** che ha ridotto l'ordinato sviluppo economico-sociale del territorio, poiché ha indotto sfiducia negli investimenti impedendo, al contempo, l'emancipazione della popolazione dallo stato di sottosviluppo culturale e la diffusione dell'educazione alla legalità⁴⁰.

Lo 'ndranghetista, assicuratosi il predominio e il controllo in una determinata zona, è universalmente conosciuto, riconosciuto, rispettato e temuto come tale dai locali e da chiunque debba intraprendere una qualsiasi attività economica nella predetta zona. Egli, consolidata la sua autorità, non ha più bisogno di ricorrere a violenze o minacce per imporre la sua volontà, essendo sufficienti la sua immanenza e la sua parola per partecipare a qualsiasi affare alle condizioni da lui pretese: **visibilità sul territorio**, dunque, espressa dai membri della 'ndrina, funzionale al ruolo di autorità riconosciuta, che quest'ultimi tentano di imporre alla società locale. Lo 'ndranghetista, insomma, aspira a condizionare i rapporti economici e sociali che intercorrono fra i membri della comunità per trarre da essi un profitto ingiusto⁴¹.

Altra peculiarità della 'ndrangheta è quella collegata alla **morfologia del territorio** d'origine, la Calabria. Il profilo geofisico della Regione è segnato dalla lunga spina aspromontana che separa nettamente l'area tirrenica da quella ionica⁴². La Provincia di

⁴⁰ V. GIARDINA, *Intelligence e 'ndrangheta*, cit., 56. «Con l'arresto di Condello si chiude un'epoca fatta di sangue. Reggio, allora, dimostrò che qui si potevano fare i maxiprocessi ed infatti i boss o sono caduti sul campo o sono in carcere. La 'ndrangheta ha compreso che lo Stato ha combattuto e vinto senza un magistrato-sceriffo. È stata una battaglia reale di un gruppo che non si è mai nascosto. Il singolo cade, il gruppo no. Ma attenzione perché, se mi consentite la metafora, il campionato non è finito. Noi siamo tornati forti, come gruppo, perché i giovani che sono con me sanno lavorare insieme, onorando la memoria di Giovanni Falcone. Abbiamo saputo coordinare le Forze dell'Ordine, Reggio non è più la città dimenticata. ... stiamo giocando in uno stadio pieno ma con un pubblico che non tifa per nessuno, che non si indigna e non protesta. **È tempo che i cittadini partecipino**. Se questo avverrà per la 'ndrangheta ci saranno tempi durissimi, ma la verità è che questa città non ha mai creduto nei sistemi legali. Tornando alla valenza criminale dell'arresto di Condello noi sappiamo che c'è chi alla *pax* tiene molto. Ma ricordatevi che non esistono paci mafiose, ma solo tregue»: così S. BOEMI, in *www.strill.it*, 19 febbraio 2008.

⁴¹ V. GIARDINA, *Intelligence e 'ndrangheta*, cit., 54.

⁴² Altra vittima della 'ndrangheta è il **mare**. Ad esempio, «nel 2005, c'è stato il ritrovamento a una profondità di 400 metri, a 4-5 miglia dalla costa di Cetraro, di un'imbarcazione lunga un centinaio di metri e larga una ventina. O quello di un altro corpo estraneo, assente nelle carte nautiche del 1992 e poi riapparso in quelle del 1993 sotto la denominazione di relitto misterioso, lungo circa 126 metri, che sarebbe stato rinvenuto poco tempo dopo a largo di Belvedere a una profondità di 500 metri. In totale, dai registri nautici, sono state oltre cinquanta le navi affondate nel Mediterraneo nel decennio 1980/1990. Questi alti numeri fanno crescere il sospetto di un traffico

Reggio Calabria sintetizza tale separatezza, svolgendo una funzione nodale che raccoglie le potenzialità criminali delle due fasce costiere. La natura e la storia hanno creato una geografia sociale polverizzata che, unita alle ridotte dimensioni delle municipalità e al loro isolamento, ha favorito forme di associazionismo di tipo tribale, dove emergono poche famiglie che si sono spesso intersecate attraverso matrimoni. Ne deriva un vincolo d'affratellamento che pervade tutte le componenti della 'ndrangheta e struttura rapporti interpersonali complessi⁴³.

La **realtà frammentata della criminalità calabrese** ha favorito la germinazione di distinte forme criminali, diversificando anche le opportunità economiche: nell'area tirrenica si è sviluppata un'impresoria criminale stanziale; la componente ionica si è impegnata invece nella ricerca di nuovi mercati, anche **transnazionali**, per affrancarsi dalle ristrettezze di superate attività predatorie di tipo aspromontano, come appunto i sequestri di persona. Non è un caso che proprio l'area aspromontana, nell'ideale asse trasversale San Luca-Sinopoli, venga storicamente identificata e riconosciuta come il luogo d'elezione della 'ndrangheta stessa, anche se oggi è Reggio Calabria che può definirsi la capitale economica della mafia calabrese. In occasione di conflitti, l'esponente di spicco della famiglia più autorevole della zona chiede l'intervento del **Crimine di San Luca**⁴⁴ e delle altre 'ndrine più importanti: si realizzano così vertici per assumere decisioni collegiali e affrontare questioni strategiche. A ciò si aggiunge il tradizionale appuntamento annuale, in concomitanza con i festeggiamenti della **Madonna di Polsi**, quando tutti i capo società dei locali, o loro rappresentanti, si riuniscono per discutere le sanzioni nei confronti delle 'ndrine inadempienti e le direttive per tutti i locali⁴⁵.

che utilizza l'interramento in zone segrete e nascoste della Calabria o l'affondamento di navi per smaltire rifiuti tossici nocivi» (G. ROMANO, *Sodali bianchi*, cit., 217).

⁴³ V. GIARDINA, *Intelligence e 'ndrangheta*, cit., 55. Per Enrico Ferri (1856-1929), uno dei fondatori della Scuola Positiva del diritto penale, le cause del delitto sono costituite da fattori individuali (organici e psichici), da fattori fisici (l'**ambiente tellurico**, cioè geografico) e da fattori sociali (l'**ambiente sociale**), i quali diversamente influiscono caso per caso, individuo per individuo: indirizzo multifattoriale nella criminogenesi (sul tema, v. S. VINCIGUERRA, *Principi di Criminologia*, cit., 25).

⁴⁴ Per uno spaccato di San Luca v. R.H. OLIVA-E. FIERRO, *La Santa. Viaggio nella 'ndrangheta sconosciuta*, Rizzoli, 2007, 123.

⁴⁵ V. GIARDINA, *Intelligence e 'ndrangheta*, cit., 57. Dalle indagini risulta confermato che la legittimazione 'ndranghetista di un locale deriva, esclusivamente, dal riconoscimento della c.d. Mamma di Polsi, dunque, del **Crimine reggino**. Detto in altri termini, l'apertura di un nuovo locale di 'ndrangheta, ovvero la riattivazione di un locale che per qualsiasi ragione era stato chiuso o sospeso, ovunque sul pianeta ciò debba avvenire, può realizzarsi soltanto con l'intervento e l'approvazione

Per quanto attiene alle **criticità**, va osservato che la sottoposizione dei capo società al regime speciale di detenzione di cui all'art. 41 *bis* L. n. 354/1975 è servita a spezzare il rapporto con la base di riferimento, alimentando reggenze sempre più autonome e, conseguentemente, ambizioni crescenti da parte dei gregari, creando **instabilità**. Vi è, poi, il ricambio generazionale all'interno delle famiglie, da cui peraltro deriva una diversa metodologia nella gestione degli affari illeciti e una maggiore capacità d'infiltrazione nel tessuto economico e sociale: in Calabria, il controllo del sistema territoriale-amministrativo assume un nuovo valore rispetto alle altre aree a vocazione mafiosa, perché attiene alla stessa sopravvivenza della 'ndrina. Il discrimine fra le cosche, infatti, risiede nella capacità o meno di assicurarsi il controllo del territorio per sfruttarne le potenzialità economiche⁴⁶.

Nell'ambito della **Conferenza regionale delle Autorità di Pubblica Sicurezza a Reggio Calabria il 24 giugno 2015**, sono stati valutati i risultati conseguiti ad un

del Crimine reggino. Le stesse doti di 'ndrangheta possono essere conferite solo da chi è legittimato dalla citata entità ovvero lo è stato in precedenza. Tutti gli 'ndranghetisti, anche quelli che per motivi tattici – e temporaneamente – si sono posizionati ad una certa distanza dal Crimine, per legittimarsi sul territorio e per legittimarsi rispetto alle altre cosche, fanno sempre riferimento a quell'albero comune, quello della 'ndrangheta, delle cui tradizioni si dicono sempre interpreti e rispetto al quale si ritengono o mostrano di ritenersi un ramo (DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA (a cura di), *'Ndrangheta*, cit., 9). Nel senso che i summit della 'ndrangheta in Aspromonte, analogamente a quanto avviene in altri segmenti politici ed economici della società civile, non sono nient'altro che lo strumento necessario al controllo dello *status quo*, celebrano la forza delle mafie e le rassicurano sulla loro invincibilità, v. A. CISTERNA, *Storia di una lunga marcia. «Declaring Victory» nella lotta alle mafie*, in *Gnosis - Riv. It. Intelligence*, 3/2009.

In argomento, v. pure N. GRATTERI-A. NICASO, *Acqua santissima. La Chiesa e la 'ndrangheta: storie di potere, silenzi e assoluzioni*, Mondadori, 2013, 11: «la **Madonna della Montagna** ha “due occhi bianchi e neri, fissi, che guardano da tutte le parti”. La statua, costruita in pietra di tufo, è custodita in un santuario nascosto tra i dirupi dell'Aspromonte, in una gola bagnata da due fiumi, una zona boschiva, piena di laghetti, felci, ginestre, in cui crescono il castagno, il pino, la quercia, il nocchio, il frassino e l'abete. ... Alla devozione di questa Madonna è legato uno dei pellegrinaggi più antichi di tutto il Sud d'Italia. ... Le cose cambiano sensibilmente alla fine dell'Ottocento, quando presso il monastero si cominciano a vedere uomini di 'ndrangheta. Anni in cui centinaia di capre vengono arrostate nei prati vicini, in un incendio di lumi e lampi di fucili favorito da una concessione risalente al tempo dei Borbone che, tra arcaicità e tribalismo, consente l'accesso al santuario anche agli uomini armati. L'uscita della statua della Madonna, allora, veniva celebrata a colpi di fucile esplosi per aria. Capitava, così, che al termine della festa, tra i boschi venissero trovati i corpi di persone giustiziate per essere venute meno alla consegna del silenzio o dell'onore. Il sangue degli “infami” si mischiava a quello delle capre scannate per santificare la festa. ... Forse, si deve ... a Musolino ... la decisione di organizzare a Polsi il raduno annuale della 'ndrangheta, un luogo che, trovandosi al centro dei tre mandamenti giudiziari della Provincia di Reggio Calabria, da secoli riveste una **forte centralità geografica**. In una lettera inviata a un boss di Africo e intercettata dai Carabinieri nel 1899 si coglie “la necessità morbosa negli associati di riunirsi alla ‘Madonna della Montagna’ ... luogo di gara alle cortesie reciproche, convegno di nuovi iniziati, baldoria e gavazzo a spese di questi, dei capi, dei camorristi e di vecchi affiliati”».

⁴⁶ V. GIARDINA, *Intelligence e 'ndrangheta*, cit., 58 (anche per notizie sulla strage di Duisburg).

anno dall'avvio della Direttiva del Ministero dell'Interno del 23 aprile 2014, denominata «*Focus 'ndrangheta - Piano di azione nazionale e transnazionale*». Il Prefetto ha evidenziato come le strategie attuate in stretta sintonia istituzionale fra i Prefetti della Regione, i Procuratori della Repubblica, gli Uffici giudiziari e i Responsabili delle Forze dell'Ordine abbiano contribuito a rafforzare la capacità di penetrazione dello Stato in ogni quadrante del territorio calabrese, riaffermando il valore della legalità in tutti gli ambiti economico-produttivi. È stata registrata la forte proiezione nel territorio delle attività di prevenzione e contrasto svolte dalle Forze di Polizia anche con moduli interforze e massivi, pianificati in sede dei rispettivi Comitati Provinciali per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica⁴⁷.

La rilevanza dei risultati conseguiti dalle Forze di Polizia è emersa in termini non solo di incremento dei controlli, ma anche di repressione delle condotte illecite in settori sociali, ambientali ed economici e di deterrente nell'ulteriore commissione di reati. Una prima valutazione delle attività di prevenzione, contrasto e repressione poste in essere a livello regionale ha evidenziato una ricaduta positiva sull'andamento dei reati in sensibile diminuzione per molte fattispecie, pur continuando ad essere rilevante l'indice complessivo di criminalità. Pur a fronte di un quadro ampio e diffuso di omertà, emergono alcuni segnali di reazione da parte della società civile e delle vittime dei reati e tale tendenza si registra, sia pur con un lieve incremento, nelle denunce dei reati di usura e di estorsione⁴⁸.

⁴⁷ PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO (a cura di), *Focus 'ndrangheta: un anno di attività. Nessuna tregua alla 'ndrangheta e all'illegalità nell'azione di prevenzione e contrasto. Conferenza regionale delle Autorità di Pubblica Sicurezza a Reggio Calabria il 24 giugno 2015*, in www.interno.gov.it, 1. In un anno, dal giugno 2014 al maggio 2015, a livello regionale, sono state 569.605 le persone controllate, 6.214 i soggetti deferiti all'Autorità Giudiziaria in stato di libertà, 1.002 i soggetti arrestati in flagranza di reato, 1.706 i sequestri penali, 2.832 quelli amministrativi, 4.759 le sanzioni amministrative elevate, 372.979 i veicoli controllati, 66.175 le violazioni accertate al codice della strada e, infine, 123.020 i controlli domiciliari effettuati e 16.182 le perquisizioni sul posto eseguite.

⁴⁸ PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO (a cura di), *Focus 'ndrangheta*, cit., 2. In ambito regionale si registra, infatti, nel periodo giugno 2014 - maggio 2015 rispetto al periodo giugno 2013 - maggio 2014 per le estorsioni un aumento delle denunce del 18,52% e per l'usura del 14,29%. Tale dato viene inteso come segnale di emersione dei fenomeni che hanno carattere endemico e pervasivo, indice di propensione alla denuncia favorita dalla fiducia nella Magistratura e nelle Forze dell'Ordine. Di particolare rilievo sono i risultati ottenuti, in Provincia, nell'ambito delle attività di cattura dei latitanti e nel nevralgico settore delle misure patrimoniali; fra questi, l'arresto di 21 latitanti nell'anno 2014, di 5 nel 2015, di cui uno inserito nella lista dei 100 latitanti più pericolosi. Significativi sono anche i dati concernenti i sequestri e le confische, il cui valore complessivo per la sola Provincia di Reggio Calabria ha superato negli ultimi tre anni i 2 miliardi di euro.

In conclusione, occorre «contrastare, con il supporto di una mirata attività di **Intelligence**, i tentativi di infiltrazione della 'ndrangheta sugli interventi pubblici che devono andare, invece, ad esclusivo beneficio della società calabrese. Le iniziative pianificate avranno come obiettivo il passaggio **dal controllo del territorio**, incentrato sulla mera attività di pattugliamento, **al “territorio sotto controllo”**, nel convincimento che il contrasto alla criminalità richiede una capacità di penetrazione da parte dello Stato proporzionata all'entità dei fenomeni criminosi da debellare»⁴⁹.

A tale ultimo proposito, M. CALIGIURI, *Prefazione a Intelligence e 'ndrangheta*, cit., 30, ha sottolineato che, poiché l'accumulazione economica rappresenta la bussola dell'organizzazione mafiosa, in quanto ne derivano prestigio e posizione sociale, la **linea di contrasto** deve prevedere un attacco ai patrimoni realizzati illecitamente: «il tema dei beni confiscati è allora centrale. Non a caso Pio Latorre e Giovanni Falcone erano stati tra i primi a capirlo: per contrastare efficacemente la mafia occorre colpirla direttamente nei patrimoni. ... Una **soluzione** urgente è quella di modificare la normativa, consentendo l'acquisizione d'imperio di alcuni beni direttamente da parte dello Stato, che si dovrebbe impegnare in tempi certi a destinarli per usi sociali: scuole, teatri, cinema, centri di solidarietà e anche caserme. Così come andrebbero previste azioni efficaci per agevolare l'utilizzo di questi beni, soprattutto da parte dei Comuni, prevedendo l'erogazione di fondi aggiuntivi. Inoltre il loro utilizzo e la loro valorizzazione rappresentano una camera di compensazione naturale per risarcire le vittime della mafia». In questa direzione, segnalo il Disegno di Legge (Atto Senato n. 2134 - XVII Legislatura) recante «modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate»: il provvedimento punta al recupero della legalità superando i limiti e le criticità dell'attuale sistema, con l'obiettivo di evitare, come spesso oggi accade, che aziende confiscate alla criminalità organizzata siano destinate a fallire, producendo disoccupazione e costi economici, o che altri beni rimangano di fatto inutilizzati.

⁴⁹ PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO (a cura di), *Focus 'ndrangheta*, cit., 3.

CAPITOLO TERZO

L'INSOSTITUIBILE RUOLO DELL'INTELLIGENCE

Come emerge dal quadro tracciato nel capitolo precedente, è fondamentale porre in essere una difesa avanzata consistente nel prevenire le implicazioni negative della 'ndrangheta sul tessuto socio-economico, e tutelare le comunità e i territori da possibili sfavorevoli spiralizzazioni: per gestire **strategicamente** il contrasto alla criminalità organizzata, anche transnazionale, è necessario conoscere la minaccia⁵⁰.

Strategica, «in senso proprio, è la pianificazione che oltre agli ostacoli ... si trovi a dover fare i conti con l'opposizione consapevole di un contendente, di un Altro che farà tutto ciò che è nelle sue possibilità per vanificarla. La guerra, per dirla con Clausewitz, non si esercita su una materia "inerte", inanimata, bensì "sopra un oggetto vivente e reagente"; è fatta cioè di azioni e reazioni. È dunque la presenza di una dialettica delle volontà e delle intelligenze contrapposte il criterio che consente di discriminare l'attività strategica rispetto ad altre e diverse forme di progettazione materiale e sociale. Ed è proprio il progressivo venir meno della percezione di quest'elemento dialettico, della "polarità" tra contendenti, che ha favorito la diffusione del termine strategia nei più diversi ambiti e la sua conseguente deriva semantica. Ecco perché l'inganno, la dissimulazione, la sorpresa, l'inatteso e l'inaudito, il ragionare eterodosso e non conformista sono le caratteristiche più autentiche della strategia»⁵¹.

Un potente strumento dello Stato⁵² per lottare – strategicamente, appunto – contro le mafie è quello dell'Intelligence, che consente l'uso preventivo e approfondito delle informazioni.

⁵⁰ C. NIGLIO, *'Ndrangheta e famiglia. La genealogia come scienza ausiliaria dell'Intelligence nell'analisi dei fenomeni criminali associativi*, in *Intelligence e 'ndrangheta. Uno strumento fondamentale per contrastare uno dei fenomeni criminali più pericolosi del mondo*, a cura di M. Caligiuri, Rubbettino, 2009, 108.

⁵¹ L. BOZZO, *Inarrestabile ascesa, definitivo trionfo e morte della strategia*, in *Studi di strategia. Guerra, politica, economia, semiotica, psicoanalisi, matematica*, a cura di L. Bozzo, Egea, 2012, 28. Le tecniche dell'**inganno** sono antiche quanto la storia. Notevoli esempi sono stati tramandati da Omero e da Tucidide: si ricordi il cavallo di Troia che portò alla caduta della città e la strategia dei Greci nella guerra contro Siracusa nel 415 a.C. In quest'ultimo caso i Greci inviarono tra le file dei Siracusani una spia, che riuscì a farsi passare per un disertore e a convincere il nemico ad attaccare i Greci accampati a una certa distanza dalla città. Frattanto tutto l'esercito greco si imbarcò sulle navi e si diresse verso Siracusa, rimasta praticamente indifesa (A. DULLES, *L'arte del servizio segreto*, Garzanti, 1963, 180).

⁵² V., sul tema, M.A. CATTANEO, *Diritto e forza. Un delicato rapporto*, Cedam, 2005.

Il **termine** Intelligence è l'oggetto di uno dei prestiti linguistici più diffusi al mondo e viene usato per indicare una delle più antiche attività del genere umano: la ricerca e l'elaborazione di notizie al fine di ricavarne informazioni utili ai Governi per garantire la sicurezza nazionale⁵³. E più queste informazioni sono utili all'esercizio del potere politico più vengono tenute riservate, segrete. Il vocabolo in parola è usato con

⁵³ La funzione decisionale, quale che sia il livello o l'ambito dell'operazione gestita, deve poter disporre alla fonte di dati conoscitivi attendibili per consentire poi di operare scelte idonee, fatte cioè a ragion veduta. Proprio così è nata l'Intelligence, che si può affermare abbia avuto origine già col sorgere delle prime forme di organizzazione delle società degli uomini (M. MORI, *Servizi e segreti. Introduzione allo studio dell'Intelligence*, G-Risk, 2015, 19).

Il **nesso fra interesse nazionale e sicurezza nazionale** (A. SOI, *Intelligence economica e interessi nazionali nella più recente esperienza italiana*, in *Intelligence e interesse nazionale*, a cura di U. Gori e L. Martino, Aracne, 2015, 529) è stretto e inscindibile. Entrambi emergono nella riflessione dei politologi americani all'indomani della fine della Seconda Guerra Mondiale, quando gli Stati Uniti assumono definitivamente il ruolo di grande potenza impegnata, quale perno dell'Alleanza Atlantica, nel confronto planetario con l'Unione Sovietica e il Patto di Varsavia. Era fatale che, in un momento storico profondamente segnato dal confronto fra due arsenali nucleari contrapposti e in continua, simmetrica crescita, l'interesse nazionale finisse col trasformarsi o coincidere con la sicurezza nazionale, entrambi intesi in termini militari. In seguito, il dibattito e la ricerca condussero ad ampliare questo concetto minimalista di sicurezza nazionale al di là del campo strettamente militare e quindi delle minacce statuali, includendovi ambiti assai diversi fra loro e, in definitiva, dilatando oltre misura la nozione di «sicurezza nazionale». In Italia, il tema dell'interesse nazionale è rimasto a lungo sottotraccia, tanto nel dibattito politico quanto in quello scientifico, con qualche eccezione. La più rilevante si ritrova nella sentenza della Corte costituzionale n. 86/1977, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 342 e 352 c.p.p., fra l'altro, nella parte in cui non prevedevano che il Presidente del Consiglio dei Ministri dovesse fornire, entro un termine ragionevole, una risposta fondata sulle ragioni essenziali dell'eventuale conferma del segreto. In dettaglio, la «Corte, con la sent. n. 82 del 1976, premesso che il segreto militare ... assiste le notizie concernenti "la forza, la preparazione e la difesa militare dello Stato", ha rilevato che esso involge il supremo interesse della sicurezza dello Stato nella sua personalità internazionale, cioè l'interesse dello Stato-comunità alla propria integrità territoriale, alla propria indipendenza e, al limite, alla stessa sua sopravvivenza. Tale interesse ... è presente e preminente su ogni altro in tutti gli ordinamenti statali, quale ne sia il regime politico, e trova espressione, nel nostro testo costituzionale, nella formula solenne dell'art. 52 della Costituzione, che afferma essere sacro dovere del cittadino la difesa della Patria. ... si può, allora, parlare della sicurezza esterna ed interna dello Stato, della necessità di protezione da ogni azione violenta o comunque non conforme allo spirito democratico che ispira il nostro assetto costituzionale dei supremi interessi che valgono per qualsiasi collettività organizzata a Stato e che ... possono coinvolgere la esistenza stessa dello Stato. In tal modo si caratterizza sicuramente la natura di questi interessi istituzionali, i quali devono attenere allo Stato comunità e, di conseguenza, rimangono nettamente distinti da quelli del Governo e dei partiti che lo sorreggono. È solo nei casi nei quali si tratta di agire per la salvaguardia di questi supremi, imprescindibili interessi dello Stato che può trovare legittimazione il segreto in quanto mezzo o strumento necessario per raggiungere il fine della sicurezza. Mai il segreto potrebbe essere allegato per impedire l'accertamento di fatti eversivi dell'ordine costituzionale. ... La individuazione dei fatti, degli atti, delle notizie, ecc. che possono compromettere la sicurezza dello Stato e devono, quindi, rimanere segreti, costituisce indubbiamente il frutto di una valutazione della autorità preposta appunto a salvaguardare questa sicurezza e non può non consistere in una attività ampiamente discrezionale e, più precisamente, di una discrezionalità che supera l'ambito ed i limiti di una discrezionalità puramente amministrativa, in quanto tocca la *salus rei publicae* ed è, quindi, intimamente legata all'accertamento di questi interessi ed alla valutazione dei mezzi che ne evitano la compromissione o ne assicurano la salvaguardia».

diverse **accezioni**: attività di raccolta ed elaborazione delle notizie; informazione, notizia elaborata e fornita al decisore; Servizi di informazione per la sicurezza. In sostanza l'Intelligence, in quanto attività di ricerca, raccolta, valutazione, elaborazione e analisi di notizie per trasformarle in informazioni e costruire così basi di conoscenza per decisioni e per le azioni conseguenti, ha un andamento ciclico, è cioè impostata su una serie di fasi che si susseguono nel tempo secondo una sequenza determinata⁵⁴.

Più specificamente, il **ciclo dell'Intelligence** è l'insieme delle fasi in cui si articola l'attività di informazione per la sicurezza: *a)* determinazione da parte delle Autorità di Governo del tipo di informazioni da ricercare (fabbisogno informativo - obiettivi informativi); *b)* pianificazione informativa, cioè stesura del piano delle attività di ricerca necessarie per il perseguimento degli obiettivi informativi e l'individuazione delle risorse umane e finanziarie; *c)* ricerca informativa vera e propria; *d)* elaborazione, ovvero l'insieme delle attività – tecniche e logico-concettuali – necessarie per trasformare la notizia in informazione utile alla tutela della sicurezza nazionale. Orbene, la pianificazione, la ricerca e l'elaborazione costituiscono il **processo informativo**, vale a dire il complesso delle attività necessarie per soddisfare il fabbisogno informativo indicato dal decisore politico di Governo⁵⁵.

Ai nostri fini, giova evidenziare altresì un momento che, di regola, non si trova inserito nelle raffigurazioni del ciclo dell'Intelligence: la valutazione del prodotto Intelligence (nel senso di una verifica della sua rispondenza al fabbisogno informativo) da parte dei decisori politici di Governo o delle Forze dell'Ordine, alle quali vengono fornite informazioni riguardanti soprattutto il terrorismo e la **criminalità organizzata**⁵⁶.

Infine, l'informazione può essere oggetto di un'ulteriore fase di lavoro, quella della produzione: la notizia, elaborata in informazione, si trasforma in un prodotto Intelligence grazie al lavoro degli analisti⁵⁷.

⁵⁴ D. ANTISERI-A. SOI, *Intelligence e metodo scientifico*, cit., 96.

⁵⁵ D. ANTISERI-A. SOI, *Intelligence e metodo scientifico*, cit., 98.

⁵⁶ D. ANTISERI-A. SOI, *Intelligence e metodo scientifico*, cit., 99.

⁵⁷ D. ANTISERI-A. SOI, *Intelligence e metodo scientifico*, cit., 102: «... si può definire l'**analisi** come una gamma di attività logico-concettuali che tendono a rafforzare la portata conoscitiva dell'informazione o di un complesso di informazioni già elaborate e valutate sotto il profilo dell'attendibilità. Mediante una serie di passaggi successivi si confronta l'informazione con il patrimonio informativo disponibile, la si integra con dati già validati provenienti da altre fonti, si valuta se e come, in questo più ampio contesto, l'informazione assume significati ulteriori rispetto a quelli percepibili dopo l'elaborazione e se, alla luce di questi significati diventi possibile individuare o tratteggiare probabili o possibili linee di sviluppo di particolari fenomeni, come pure le tendenze emergenti in particolari contesti sociali o socioeconomici». Più in dettaglio, l'**analisi di scenario** (103)

Con l'art. 2 del Decreto Legge n. 345/1991 (recante disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata), convertito in Legge da L. n. 410/1991, si è previsto che spetta ai Servizi di Intelligence svolgere attività informativa e di sicurezza da ogni pericolo o forma di eversione dei **gruppi criminali organizzati** che minacciano le istituzioni e lo sviluppo della civile convivenza.

Premesso che le sfide del nostro tempo non vengono vinte dal più forte, ma da chi per primo riesce a conoscerle e ad adeguarsi ai cambiamenti⁵⁸, i dati per contrastare la criminalità organizzata sono a disposizione degli organi dello Stato: ciò che diventa oggi indispensabile è legarli, coordinarli in modo efficace e intervenire con tempestività, anticipando le mosse delle consorterie mafiose, che operano ad ampio raggio, superando confini⁵⁹ e legislazioni nazionali. Proprio per questo, l'Intelligence – per la capacità di raccogliere, integrare e utilizzare le informazioni essenziali – può costituire uno strumento vincente per la lotta alla malavita organizzata⁶⁰.

è «basata su tecniche di simulazione e volta a descrivere l'evoluzione di fenomeni o minacce oppure ancora le potenziali linee d'azione di attori di particolare interesse per la sicurezza nazionale. ... Particolarmente significativa ... è l'espressione "*all-source Intelligence*", con la quale si designano le informazioni derivanti dall'utilizzo di tutte le fonti disponibili, ciò che, evidentemente, richiede agli analisti una spiccata capacità di integrare tra loro le informazioni stesse. Tale capacità presuppone a sua volta ... una formazione professionale di carattere accentuatamente interdisciplinare poiché nell'esercizio del loro lavoro gli analisti Intelligence si avvalgono di diverse procedure, alcune delle quali sono normalmente impiegate anche in settori ben più ampi della ristretta comunità Intelligence, come l' "analisi delle ipotesi confliggenti", l' "analisi SWOT" e l' "analisi del rischio"».

Sul punto, va osservato che l'art. 4, comma terzo, lett. d), L. n. 124/2007, affida al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza il compito di elaborare «**analisi globali**» da sottoporre al CISR.

⁵⁸ C. NIGLIO, *'Ndrangheta e famiglia*, cit., 106.

⁵⁹ «... oggi i maggiori pericoli per una Nazione hanno origine all'interno dei suoi stessi confini, spesso in dimensioni locali. Sono minacce che, seguendo le reti della globalizzazione, superano i confini del Paese d'origine e si sviluppano, con dimensioni transnazionali, in altri Stati anche di diversi continenti»: così C. NIGLIO, *'Ndrangheta e famiglia*, cit., 106.

⁶⁰ M. CALIGIURI, *Prefazione a Intelligence e 'ndrangheta*, cit., 43. Anche la **DIA**, secondo la *Conferenza di fine anno del Direttore della Direzione Investigativa Antimafia*, 15 dicembre 2015, in *www.interno.gov.it*, 17, tenderà a approfondire sempre maggiori energie operative in tutti quei settori ritenuti vitali nel contrasto del **crimine organizzato**, rafforzando, ulteriormente, l'attività di **Intelligence** e l'analisi di rischio con riferimento sia alle indagini di Polizia Giudiziaria che all'esecuzione delle attività **investigative** di carattere preventivo.

Per una definizione di **Intelligence giudiziaria**, intesa come attività nel cui ambito l'acquisizione dei dati, la loro elaborazione ed integrazione e la loro diffusione sono finalizzate esclusivamente agli organi giudiziari di indagine del territorio, perché abbiano piena consapevolezza di chi sia il «nemico», quali siano le sue linee attuali di azione criminale e quali siano i migliori sistemi per contrastarle, individuarle e reprimerle, v. DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA (a cura di), *'Ndrangheta*, cit., 345.

Nella **Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza del 2014**⁶¹, si legge che il perdurare della crisi ha consentito alle organizzazioni criminali autoctone di rafforzare la propria presenza sui mercati mediante ingenti liquidità di natura illecita, favorendo l'acquisizione di attività imprenditoriali in difficoltà ed il consolidamento della *leadership* delle aziende già a guida mafiosa nei diversi settori dell'economia legale⁶². Per raggiungere tali obiettivi, le mafie hanno beneficiato, anche al di fuori delle aree di origine, dei convergenti interessi crimino-imprenditoriali di sempre più diffuse lobby costituite da una variegata gamma di attori, la cui azione è finalizzata a inquinare le dinamiche del mercato e a condizionare i processi decisionali⁶³. In alcune Regioni del Paese, caratterizzate dalla presenza di un'ampia **area grigia** nel cui ambito si saldano interessi illeciti differenziati, la **corruzione** rappresenta il principale fattore di inquinamento utilizzato indifferentemente sia dalla criminalità organizzata, intenta a superare crisi strutturali e a preservare rendite di posizione, sia dai circuiti crimino-affaristici, interessati ad acquisire e mantenere un indebito vantaggio competitivo nei settori di riferimento⁶⁴. L'ingerenza del crimine organizzato nella gestione della cosa

⁶¹ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA (a cura di), *Relazione*, cit., 59.

⁶² Posta come base, naturalmente, l'esistenza di un **substrato militare**, la forza della 'ndrangheta risiede, in primo luogo, nel suo **potere economico** e, poi, nel **condizionamento della politica**. Non che la prima sia intrinsecamente più importante e rilevante della seconda, ma certamente, in ordine logico-temporale, la precede: invero, la capacità della 'ndrangheta di essere interlocutore per la politica – e, conseguenzialmente, la sua capacità di rapportarsi alla stessa, di influenzarla, di farle raccogliere consenso – passa, necessariamente, attraverso la capacità di controllare *ab externo* imprese ed aziende ovvero di costituirne di proprie e, attraverso queste, allargare i propri rapporti e la propria influenza in un contesto sempre più ampio, che arriva fino al cuore della c.d. economia legale. Questa penetrazione nel tessuto imprenditoriale e la conseguente acquisizione di potere economico e finanziario, poi, non solo collega la 'ndrangheta alla c.d. **zona grigia** (rappresentata da una vasta platea di professionisti ed imprenditori) che, a sua volta, costituisce l'indispensabile anello di congiunzione, il canale comunicativo privilegiato fra 'ndrangheta e politica, ma, soprattutto, aumenta la capacità della 'ndrangheta di padroneggiare rapporti con il mondo imprenditoriale e, quindi, di generare e mediare iniziative economiche. E si tratta di attività e di servizi – cose che la 'ndrangheta può garantire e fornire – che risultano di particolare interesse per la politica. Sia per ottenere consenso che per ottenere aiuti e sostegno finanziario (DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA (a cura di), *'Ndrangheta*, cit., 13).

⁶³ La criminalità organizzata è considerata una delle maggiori minacce per la **sicurezza globale**, poiché ostacola lo sviluppo sociale, economico, politico e culturale di intere comunità; è un fenomeno con molteplici sfaccettature e si manifesta in differenti attività criminali. Come la globalizzazione ha allargato il commercio internazionale, così il livello delle attività del crimine organizzato si è ingrandito e diversificato. Le tradizionali forme delittuose dei gruppi criminali sono state progressivamente sostituite da inedite reti criminali che lavorano insieme per sfruttare le nuove opportunità del mercato: tali attività devono essere monitorate a livello sovranazionale per essere contrastate con successo (C. NIGLIO, *'Ndrangheta e famiglia*, cit., 107).

⁶⁴ Il Decreto Legge n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, sopprimendo l'AVCP e trasferendo le competenze in materia di vigilanza dei contratti pubblici all'**Autorità Nazionale**

pubblica ha trovato ulteriori conferme, oltre che in eclatanti sviluppi investigativi, nel sempre consistente numero di Amministrazioni locali sciolte per mafia.

Per quel che concerne i settori d'intervento che foraggiano le casse dei sodalizi alimentandone le capacità di inquinamento dei circuiti legali, **Cosa Nostra**⁶⁵, diminuita la pressione estorsiva su un tessuto imprenditoriale locale già in grave difficoltà, sta tornando ad attività tradizionali, in parte abbandonate nel recente passato, come il traffico di droga e il gioco clandestino. Le componenti più competitive costituiscono il volano di possibili tentativi di riorganizzazione delle strutture di vertice e il perno su cui potrà fondarsi una nuova e più dinamica realtà mafiosa. La **'ndrangheta**, parimenti, ha confermato la storica primazia nel traffico di sostanze stupefacenti⁶⁶. In questo settore, grazie ai collegamenti con le aree di produzione e alla consolidata *expertise*, svolge funzioni di brokeraggio e «rifornimento» anche per altre organizzazioni criminali. I sodalizi calabresi, inoltre, hanno confermato la tendenza a diversificare gli investimenti, rafforzando la propria presenza imprenditoriale anche nella *green e new economy*, spaziando dall'eolico al ciclo dei rifiuti, nonché nel gioco *on-line*. La capacità adattiva della **'ndrangheta** la rende ipercompetitiva nei mercati del Nord Italia e all'estero, dove vanta un *brand* di elevata «affidabilità» nei contesti illegali e riesce ad espandersi grazie ad una

Anticorruzione, ha ridisegnato la missione istituzionale dell'ANAC. Questa può essere individuata nella prevenzione della corruzione nell'ambito delle Amministrazioni Pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della Pubblica Amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione. La chiave dell'attività dell'ANAC è quella di vigilare per prevenire la corruzione creando una rete di collaborazione nell'ambito delle Amministrazioni Pubbliche e al contempo aumentare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, riducendo i controlli formali, che comportano fra l'altro appesantimenti procedurali e di fatto aumentano i costi della Pubblica Amministrazione senza creare valore per i cittadini e per le imprese (v. www.anticorruzione.it).

⁶⁵ Sulla storia della mafia v. G.C. MARINO, *Storia della mafia*, Newton & Compton, 1997.

⁶⁶ Il pensiero corre alla dichiarazione congiunta, del 30 maggio 2008, del **Ministero dell'Interno** e dell'**Ambasciata degli Stati Uniti**, relativa all'annuncio della Casa Bianca dell'inserimento della **'ndrangheta** nell'elenco delle *narcotics kingpin organizations* (le principali organizzazioni dedite al narcotraffico). Tale classificazione consente al Dipartimento del Tesoro americano di svolgere indagini attive ed individuare soggetti (sia persone fisiche che giuridiche) legati alla **'ndrangheta**. Se un soggetto viene qualificato come associato alla **'ndrangheta** dal Dipartimento del Tesoro americano, tutti i suoi beni che rientrano nella giurisdizione americana vengono congelati. Sebbene non sia previsto alcun obbligo giuridico di procedere ad analogo congelamento da parte delle istituzioni finanziarie italiane, tali istituzioni potranno considerare i soggetti così qualificati come più a rischio e decidere di non intraprendere relazioni economiche con essi. La compilazione annuale di tale elenco da parte del Governo degli Stati Uniti fa seguito al mandato ad esso conferito dal Congresso nella *Foreign Narcotics Kingpin Designation Act*, del 3 dicembre 1999 (v. www1.interno.gov.it e www.treasury.gov).

fitta rete collusiva⁶⁷. I **clan camorristici**⁶⁸, infine, soprattutto quelli della Provincia napoletana connotati da spiccata vocazione imprenditoriale e potere intimidatorio, hanno consolidato, nel territorio di matrice, il proprio monopolio nel mercato del calcestruzzo e degli inerti, affinando le strategie di penetrazione nel settore della grande distribuzione e nelle diverse fasi del ciclo dei rifiuti. Lo scarso livello strategico dell'attuale *leadership* camorrista, l'eccezionale densità di presenze gangsteristiche e la diffusa illegalità creano stati permanenti di conflittualità fra gli schieramenti criminali che, anche in prospettiva, potranno ulteriormente deteriorare la vivibilità di ampie zone campane.

L'interconnettività di interessi sempre più globalizzati e le connaturate capacità relazionali hanno accentuato la spinta espansiva delle principali organizzazioni criminali al di fuori dei confini nazionali⁶⁹. In particolare: in **Europa**, ad una politica di sommersione di Cosa Nostra, i cui interessi sono presenti principalmente ad Est, fa da contraltare un notevole e più visibile dinamismo delle 'ndrine calabresi. Pur se formalmente dipendenti dalle cosche di riferimento, le articolazioni 'ndranghetiste d'oltreconfine godono di un'ampia autonomia operativa soprattutto nel settore degli stupefacenti (anche attraverso *joint venture* con i cartelli colombiani e i trafficanti turchi) e mantengono legami funzionali con la cosca madre per il riciclaggio di capitali illeciti e

⁶⁷ L'azione di contrasto è resa più complessa e laboriosa dal sistema parcellizzato di potere mafioso, per la presenza nello stesso raggio d'azione di più famiglie indipendenti, che traggono un immediato vantaggio dai colpi subiti dalle componenti avversarie. Una visione particolarmente accentrata dell'opera di prevenzione rischia di non cogliere la portata invasiva del potere mafioso calabrese, che può essere meglio contrastato con un'**azione di bonifica sistematica delle singole aree infette**: così V. GIARDINA, *Intelligence e 'ndrangheta*, cit., 100. Secondo L. RAMPONI, *L'area di interesse dei Servizi di Intelligence italiani*, in *Intelligence e interesse nazionale*, a cura di U. Gori e L. Martino, Aracne, 2015, 39, le principali minacce che oggi si profilano all'orizzonte non consentono un efficace sistema di difesa nei loro confronti basato sulla deterrenza e sulla protezione, ma possono invece trovare contrasto soprattutto da un'azione di difesa preventiva che può essere condotta solo attraverso una **conoscenza anticipata delle intenzioni dell'avversario**.

⁶⁸ Sulla camorra v. F. FEO-P. MARCONI-M. MINNITI-L. REA-F. ROBERTI, *Forum: l'impresa criminale chiamata «camorra»*, in *Gnosis - Riv. It. Intelligence*, 1/2007; R. SAVIANO, *Gomorra. Viaggio nell'impero economico e nel sogno di dominio della camorra*, Mondadori, 2006.

⁶⁹ V. DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA - DIVISIONE GABINETTO (a cura di), *Conferenza di fine anno*, cit., 3, secondo cui le analisi svolte dalla Direzione fanno rilevare come le organizzazioni criminali siano straordinariamente abili ad adattarsi ai vari ambiti territoriali e sociali. **Adattarsi** significa, in primo luogo, sfruttare tutte le opportunità offerte dalle differenti discipline legislative preferendo Stati non cooperativi in cui le «maglie larghe» dei sistemi normativi agevolano le attività di penetrazione e di reinvestimento. Le mafie, specie quelle tradizionali, manifestano sempre più una forza espansiva che travalica i confini nazionali. La «neapolitan mafia», come viene definita negli USA la «camorra» è considerata fra le quattro organizzazioni criminali più potenti e pericolose al mondo, capace di mettere a rischio la sicurezza nazionale, costituendo una seria minaccia alla politica estera e all'economia degli Stati Uniti (insieme alla Yakuza, Los Zetas e the Brothers' Circle).

come supporto logistico alla latitanza; in **Nord America**, si confermano gli storici *spin-off* di Cosa Nostra e della 'ndrangheta, diramazioni con le quali le corrispondenti famiglie d'origine mantengono continui e più strutturati contatti⁷⁰; in **Africa**, le 'ndrine, particolarmente attive in tutti i Paesi del Maghreb con aziende operanti nel settore delle infrastrutture, dell'allevamento e della lavorazione di prodotti alimentari, oltre che nell'eolico, potrebbero sfruttare le potenzialità di nuovi mercati in crescita e con una minore sensibilità o esperienza normativa anticrimine rispetto all'Europa.

Quanto alle **proiezioni dei sodalizi stranieri in territorio nazionale**⁷¹, il dato più ricorrente nelle evidenze Intelligence rimanda all'attivismo pervasivo di articolate organizzazioni criminali che mostrano di perseguire sistematicamente il controllo delle diaspore ricorrendo a modalità prossime ai tradizionali modelli mafiosi. Ne deriva una gestione degli interessi illeciti perseguita, da un lato, attraverso l'intimidazione e la collusione e, dall'altro, incidendo significativamente sul piano sociale e imprenditoriale. In tal senso, evidenziano un accresciuto e competitivo profilo crimino-affaristico: le espressioni criminali **cinesi**, nel cui ambito si colgono sempre più frequenti interazioni fra gruppi di impronta banditesca e componenti a vocazione imprenditoriale; le reti criminali **nigeriane**, segnatamente i c.d. «gruppi cultisti», che hanno progressivamente assunto un ruolo strategico per l'elevata capacità di ingerenza nelle dinamiche sociali della diaspora ricorrendo, per il controllo delle attività illegali sul territorio nazionale, alle medesime modalità violente e intimidatorie adottate in Patria; i sodalizi **esteuropei e caucasici**, dediti soprattutto a reati predatori e attività estorsive, ma coinvolti nei più remunerativi traffici illeciti. Tra le espressioni criminali più pericolose, quelle **moldava e georgiana**, operanti talora in reciproca connessione, nonché in collegamento con le strutture mafiose attive nei rispettivi contesti di origine. Allo stato, il rapporto fra il

⁷⁰ M. CALIGIURI, *Prefazione a Intelligence e 'ndrangheta*, cit., 25: «la penetrazione della 'ndrangheta all'estero ... non è affatto recente. Infatti, si trova insediata negli Stati Uniti, in Canada e in Australia dagli anni Trenta del Novecento e anche alcuni capi della costola americana di Cosa Nostra erano calabresi, come Albert Anastasia, originario di Tropea»; F. ARAGONA, *Il fenomeno della 'ndrangheta nel dopoguerra e l'affermazione dei valori costituzionali*, cit., 90: «nel 1975 ... era stata istituita a Montreal una commissione di inchiesta presso la Corte di Giustizia dello Stato del Quebec per esaminare l'incidenza della mafia calabrese e siciliana in Canada, con riferimento alla famiglia capeggiata da Paul Violi, considerato il boss indiscusso della criminalità organizzata italo-canadese. In quella sede fu esaminata la normativa italiana in materia di misure di prevenzione patrimoniali, introdotta con la Legge n. 575 del 1965 e rivelatasi, negli anni successivi, particolarmente efficace nella lotta alle mafie, perché ... aveva offerto agli operatori del diritto validi strumenti per confiscare i beni accumulati illecitamente dalle famiglie mafiose».

⁷¹ V. C. VISCONTI, *Mafie straniere e 'ndrangheta al nord. Una sfida alla tenuta dell'art. 416 bis?*, in *Diritto penale contemporaneo*, 1/2015, 353.

crimine autoctono e quello straniero è contingente e finalizzato a specifici interessi illegali, sebbene si ritenga che in prospettiva possa evolversi in convergenze sempre più stringenti, specie nelle singole realtà locali.

Approfondendo il tema del ruolo dell'Intelligence nella lotta alla 'ndrangheta, va ricordato che in Calabria il fattore di aggregazione criminale di maggiore intensità è dato dai **vincoli parentali** più stretti, che costituiscono di fatto la prima cellula a partire dalla quale si articola l'organizzazione mafiosa. In questa Regione, pentirsi significa tradire i propri congiunti: più che la paura di possibili vendette, tradire il padre, un fratello o un cugino fa insorgere gravi sensi di colpa. I legami familiari hanno inoltre avuto un ruolo nell'emigrazione che, per anni, ha caratterizzato la Calabria: l'appartenenza a una stessa famiglia ha consentito a 'ndrine originarie di piccoli paesi dell'Aspromonte di avere filiazioni in altri Stati o Continenti. Volendo, in definitiva, studiare in profondità la cellula del fenomeno, la famiglia, occorre procedere in modo scientifico, avvalendosi della **genealogia**, disciplina che accerta i rapporti di parentela⁷², di affinità⁷³ e di attinenza⁷⁴ che intercorrono fra diverse persone. Se tradizionalmente l'albero genealogico ha una dimensione verticale, unendo individui di varie generazioni vissuti in epoche storiche diverse, nel moderno utilizzo della genealogia occorre disegnare **alberi genealogici orizzontali**, in cui inglobare le fitte reti di parentela presenti in poche generazioni. Del resto, qualsiasi collegamento genealogico fra due soggetti si basa su un

⁷² La parentela è il vincolo fra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge, invece, nei casi di adozione di persone maggiori di età (art. 74 c.c.). Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra. Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite; nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite. La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati (artt. 75-77 c.c.).

⁷³ L'affinità è il vincolo fra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei coniugi, egli è affine dell'altro coniuge. L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati; cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, ma gli affini in linea retta non possono contrarre matrimonio fra loro (artt. 78 e 87 c.c.).

⁷⁴ L'attinenza è un vincolo genealogico che intercorre fra un soggetto ed un altro che, pur non essendo un suo parente, è a lui collegato genealogicamente, tramite una serie continua di rapporti bilaterali di coniugio, di filiazione o di fratellanza.

numero di rapporti interpersonali certi, riconducibili a determinate relazioni di filiazione, di fratellanza o di coniugio⁷⁵.

La ricerca genealogica, le cui fonti pubbliche sono individuabili negli atti dello stato civile, negli atti parrocchiali e negli atti notarili, rientra – a livello di processo informativo – nella fase della raccolta delle informazioni; in dettaglio, è collocabile nell'**Osint**, l'Intelligence delle fonti aperte⁷⁶.

I risultati di una ricerca genealogica effettuata su documenti pubblici possono essere classificati come A1, ovvero come informazioni confermate (da relazioni di filiazione, di fratellanza o di coniugio), provenienti da una fonte completamente affidabile (documenti dello stato civile)⁷⁷.

Dal punto di vista delle **ricadute processuali**, se deve esattamente escludersi, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, che la semplice esistenza di relazioni di parentela con un esponente dell'associazione costituisca di per sé prova o solo indizio dell'appartenenza di un soggetto alla medesima, è altresì logico ritenere che, una volta accertata l'esistenza di un'organizzazione delinquenziale a base familiare ed una non occasionale attività criminosa dei singoli esponenti della famiglia, nulla impedisce al Giudice di attribuire alla circostanza che vi siano legami di parentela fra un

⁷⁵ C. NIGLIO, *'Ndrangheta e famiglia*, cit., 110. Per l'Autore (143), inoltre, l'«analisi del **dna**, che porterebbe indubbi vantaggi anche nelle attività investigative attraverso la creazione di auspicabili banche dati, aprirà senza dubbio nuovi scenari per la genealogia e, quindi, per l'Intelligence: attraverso il confronto del dna di più soggetti si potranno comprendere gli eventuali legami genealogici anche per i cittadini di paesi dove l'anagrafe pubblica non esiste o non è pienamente affidabile».

⁷⁶ C. NIGLIO, *'Ndrangheta e famiglia*, cit., 124 e 133. Si distinguono tre categorie di fonti aperte: l'*open source data* (**Osd**: informazioni semplici e immediate, come i dispacci di Agenzie, fotografie, immagini satellitari commerciali, lettere personali, interrogatori); l'*open source information* (**Osif**: dati assemblati da una selezione editoriale, che formano un corpo unitario di notizie, possibilmente verificate, come i giornali, i libri, le pubblicazioni scientifiche); l'*open source Intelligence* (**Osint**: notizie deliberatamente ricercate, discriminate fra le tante, analizzate e disseminate ad un pubblico selezionato). È evidente che il problema di un uso proficuo delle fonti aperte non è l'accesso alle informazioni, bensì il riconoscere quelle davvero rilevanti (A. COLONNA VILASI, *Manuale d'Intelligence*, Città del Sole, 2011, 59).

In considerazione delle nuove sfide, della sempre maggiore complessità e della rapidità di evoluzione del contesto, interno ed esterno, in cui l'Intelligence si muove si identificano oggi, oltre all'Osint, diverse tipologie di raccolta ed elaborazione delle informazioni. Fra queste, in base alla tipologia di fonte informativa, si possono trovare: **Imint** (*Imagery Intelligence*: attività di raccolta delle informazioni mediante l'analisi di fotografie aeree o satellitari); **Humint** (*Human Intelligence*: attività di raccolta delle informazioni mediante contatti interpersonali); **Sigint** (*Signal Intelligence*: attività di raccolta delle informazioni mediante l'intercettazione e analisi di segnali, sia fra persone sia fra macchine); **Techint** (*Technical Intelligence*: riguardante armi ed equipaggiamenti militari); **Masint** (*Measurement and Signature Intelligence*: attività di raccolta delle informazioni non classificabili nelle precedenti categorie) (v. www.sicurezza nazionale.gov.it).

⁷⁷ C. NIGLIO, *'Ndrangheta e famiglia*, cit., 139.

soggetto e coloro che nell'associazione occupano posizioni di vertice o di rilievo, valore indiziante in ordine alla sua partecipazione al sodalizio criminoso⁷⁸.

Altra risorsa per combattere la 'ndrangheta, nonostante il vincolo familiare che finora l'ha resa impermeabile al fenomeno del pentitismo, è quella delle **fonti confidenziali**⁷⁹, vale a dire di soggetti, usualmente definiti fiduciari, che forniscono in via appunto confidenziale – e dunque con l'aspettativa che tanto l'apporto informativo quanto il rapporto con il Servizio di informazione restino riservati – notizie di interesse per la sicurezza. Accanto ai rapporti di tipo strutturato, ne esistono altri di tipo estemporaneo: in tali ipotesi la fonte è definita «occasionale» e, se del caso, «non più contattabile». Nel linguaggio degli Organismi informativi, sono altresì adoperate le espressioni «fonte da cautelare», per evidenziare la necessità di proteggere la fonte dall'eventuale compromissione, e «fonte in via di esperimento», per sottolineare l'accentuata aleatorietà dell'apporto informativo⁸⁰.

Può risultare utile altresì delineare i ruoli assunti da ciascun membro del gruppo criminale e le specifiche dinamiche interpersonali che ne conseguono. A tal proposito, considerato l'uso dei «pizzini» da parte degli 'ndranghetisti, lo **strumento grafologico** – tramite l'analisi della personalità – è in grado di intervenire a più livelli: individuale, tentando di capire quale ruolo potrebbe rivestire il sospettato all'interno del gruppo di appartenenza, unicamente sulla base delle attitudini che lo caratterizzano; collettivo, qualificando in maniera più specifica le posizioni e le mansioni eventualmente attribuibili agli esaminati in seno al gruppo. Inoltre, la comparazione fra scritture di più individui

⁷⁸ Cass. pen. n. 44403/2014.

⁷⁹ Secondo S. BOEMI, *La 'ndrangheta: origini, natura e ramificazioni nell'economia europea del terzo millennio*, in *Mafia 'Ndrangheta Camorra nelle trame del potere parallelo*, a cura di S. Morabito, Gangemi, 2005, 49, tale fenomeno criminale, per oltre un secolo trascurato e perfino ignorato, costituisce oggi una realtà devastante e complessa, un modello organizzativo segreto contrastabile positivamente solo attraverso moderne metodiche d'indagine incentrate sulla quantità e qualità delle informazioni, tanto più decisive e dirimenti se provenienti da fonti interne allo stesso pianeta criminale.

⁸⁰ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA (a cura di), *Il linguaggio degli Organismi informativi. Glossario Intelligence*, 2012, in www.sicurezzanazionale.gov.it, lemma «Fonte confidenziale». La «Gestione delle fonti» (v. lemma) è invece il complesso delle attività finalizzate ad individuare, valutare e reclutare una fonte confidenziale e, una volta instaurato un rapporto di collaborazione, dirigerne, coordinarne e controllarne l'azione, anche nell'ottica di evitarne la compromissione. Tipica di tale ambito è l'espressione «coltivare una fonte», per indicare l'insieme delle iniziative intese a garantirsi la collaborazione di un soggetto e la sua lealtà. I tentativi di sistematizzare la materia hanno generato, Oltreoceano, il conio del termine MICE – acronimo degli inglesi denaro, ideologia, coercizione, egotismo – per indicare i motivi che più frequentemente inducono una persona a collaborare con i Servizi di informazione.

consente di evidenziare la maggiore o minore compatibilità caratteriale – vista in termini di affinità interpersonale – fra i diversi appartenenti alla medesima organizzazione criminale, al fine di comprenderne meglio le dinamiche relazionali interne⁸¹.

Concludendo, una considerazione⁸² sul profilo economico della 'ndrangheta anche in ragione del compito, proprio dei Servizi, di svolgere attività di **Intelligence economica**⁸³, sempre più necessaria e richiesta anche a seguito dei fenomeni di globalizzazione e di infiltrazione dei capitali mafiosi nei più vari settori dell'economia.

La moderna criminalità organizzata, per le forme che ha assunto e per la sua pervasività nell'economia legale costituisce, infatti, un forte pericolo anche per la democrazia⁸⁴. Ciò trova conferma in quanto è avvenuto in taluni Paesi dell'Est ove il processo di privatizzazione, non preceduto da una legislazione che prevedesse adeguati controlli sui capitali investiti, ha consentito l'inserimento, in tale processo, di somme di denaro illecitamente accumulate: ed è evidente che quando gruppi criminali riescono ad impossessarsi di porzioni dell'economia reale o della finanza essi possono condizionare – e certamente non in una prospettiva democratica – lo sviluppo della società e concentrare nelle loro mani il potere politico. Ne discende la piena legittimazione, ed

⁸¹ V. *Il tratto criminale: indagini e grafologia*, in *Gnosis - Riv. It. Intelligence*, 2/2005.

⁸² Tratta da P.L. VIGNA, *Criminalità organizzata. Il fenomeno e il metodo*, in *Gnosis - Riv. It. Intelligence*, 2/2007.

⁸³ Su cui v. A. SOI, *Intelligence economica e interessi nazionali nella più recente esperienza italiana*, cit., 523; L. RAMPONI, *Alcuni aspetti relativi all'Intelligence economica*, in *Intelligence e interesse nazionale*, a cura di U. Gori e L. Martino, Aracne, 2015, 355; N. DE SCALZI-L. GUDAS-L. MARTINO, *Intelligence economica. Limiti e prospettive dell'interesse economico nazionale nella geopolitica del XXI secolo*, in *Intelligence e interesse nazionale*, a cura di U. Gori e L. Martino, Aracne, 2015, 395; F. FARINA, *Intelligence economica tra accademia e realtà*, in *Intelligence e interesse nazionale*, a cura di U. Gori e L. Martino, Aracne, 2015, 429.

G. RICCA, *"Pecunia olet". Riciclaggio e criminalità in Calabria*, in *Intelligence e 'ndrangheta. Uno strumento fondamentale per contrastare uno dei fenomeni criminali più pericolosi del mondo*, a cura di M. Caligiuri, Rubbettino, 2009, 164, propone di sviluppare gli aspetti legati all'Intelligence finanziaria, potenziandola con l'assunzione di tecnici capaci di ricostruire, attraverso l'analisi delle provenienze, l'intera rete della criminalità organizzata: l'«Intelligence economica, che affianca quella governativa, può rappresentare uno strumento per impedire, grazie alle informazioni raccolte e analizzate in suo possesso, operazioni finalizzate al **riciclaggio**, per individuare nuove tipologie di canali di riciclaggio ... Una grande potenzialità è offerta anche dallo sviluppo del progetto dell'Unione Europea ...: affiancare alla Banca Centrale Europea e all'Europol una struttura comunitaria di Intelligence economico finanziaria collegata a strutture simili in tutti i Paesi dell'Unione, che, in nome della tutela degli interessi dell'economia dell'intera Europa, si specializzi nel contrasto al riciclaggio».

⁸⁴ Il pensiero corre all'espressione «**sabotatori della democrazia**», utilizzata, in un Rapporto del 22 dicembre 1970, dall'allora Prefetto di Milano Libero MAZZA, a proposito delle formazioni estremistiche extraparlamentari di ispirazione «maoista» (Movimento Studentesco, Lotta Continua, Avanguardia Operaia, ecc.) nonché dei movimenti anarchici e di quelli di estrema destra (v. www.misteriditalia.it).

anzi la doverosità, di un'azione di Intelligence nel settore dell'economia criminale, al fine di disvelarlo e di coglierne le connessioni con quella legale contribuendo così a ridurre quella «zona grigia» del tessuto economico che rende sempre più difficile distinguere il «pulito» dallo «sporco». Se la criminalità organizzata transnazionale e la sua economia costituiscono una minaccia per la comunità e la democrazia e producono un indebolimento delle istituzioni e la sfiducia nello Stato di diritto, è chiaro che esse costituiscono un campo di azione per l'Intelligence: l'attività di informazione svolta dal Servizio sui profili criminali dell'economia è del resto funzionale alla protezione di un bene garantito dalla Carta costituzionale (la libertà dell'iniziativa economica) e del tessuto democratico dello Stato⁸⁵.

In linea con quanto ora esposto è il contenuto dell'art. 25 L. n. 124/2007, rubricato «**attività simulate**», che attribuisce al Direttore Generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorità delegata, il potere di autorizzare, su proposta dei Direttori dell'AISE e dell'AISI, l'esercizio di attività economiche simulate, sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura.

⁸⁵ Art. 7, commi primo e secondo, L. n. 124/2007: «è istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), alla quale è affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica. Spettano all'AISI le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono all'interno del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, **economici, scientifici e industriali** dell'Italia».

CAPITOLO QUARTO
**LA COSTRUZIONE DEL DIALOGO
FRA INTELLIGENCE E UNIVERSITÀ**

Quale è mai il compito dell'operatore dell'Intelligence se non quello di offrire conoscenze al decisore politico? E per quale altra via, se non attraverso il **metodo scientifico**, tale operatore potrà produrre conoscenze da offrire al decisore politico?⁸⁶

Occorre capire prima che i fenomeni diventino difficilmente controllabili e irreversibili: da questo punto di vista, lo studio accademico dell'Intelligence può risultare utile per contrastare la criminalità organizzata, diventando uno strumento privilegiato nell'azione di civiltà e di democrazia. Ma bisogna agire su più livelli: sul piano normativo, con il coordinamento effettivo delle Forze dell'Ordine, e sul piano culturale: educazione alla legalità, cultura dell'Intelligence a livello nazionale e formazione delle *élite*⁸⁷.

Ad esempio, lo **sviluppo accademico dell'Intelligence economica** è direttamente correlato alla sua implementazione da parte dei Governi e si concretizza quando si realizzano quattro passi fondamentali: *a)* la diffusione della cultura di Intelligence fra Amministrazioni Pubbliche, aziende e opinione pubblica; *b)* l'inserimento dell'Intelligence economica fra le leve strategiche per la definizione di politiche economiche e industriali di un Paese; *c)* l'adeguamento, anche normativo, delle missioni e della sfera di azione dei Servizi e delle Agenzie istituzionali e la definizione di modalità di integrazione e comunicazione con istituzioni e centri decisionali; *d)* la

⁸⁶ La domanda è posta da D. ANTISERI-A. SOI, *Intelligence e metodo scientifico*, cit., 76: «l'attendibilità di un informatore; la verità o meno di una informazione, cioè la realtà di un "fatto"; o anche la più o meno elevata probabilità di una informazione; l'esattezza di una traduzione; la decifrazione di un messaggio; la scoperta degli esecutori di un attentato; l'acquisizione e la valutazione di notizie rilevanti per la prevenzione di azioni sovversive e, comunque, liberticide; come anche l'acquisizione e il controllo delle informazioni a tutela degli interessi economici nazionali, del patrimonio tecnologico e di quelle innovazioni in grado di garantire la competitività del sistema industriale nazionale – queste, dunque, sono tipiche e caratterizzanti attività di Intelligence, forme di analisi la cui realizzazione presuppone ed esige, in ogni fase del processo, una rigorosa applicazione del metodo scientifico. ... nella scienza non ci sono né asseriti fattuali né asseriti teorici al di là di ogni possibile critica: ogni teoria resta sempre sotto assedio».

⁸⁷ M. CALIGIURI, *Prefazione a Intelligence e 'ndrangheta*, cit., 40. Per l'Autore (42), «una moderna stagione antimafia non è solo un problema della Magistratura o di ordine pubblico, ma anche culturale, scientifico e politico, che richiede istruzione sostanziale, solidarietà, valori e anche Intelligence, come capacità di comprendere il mondo e capirlo, nella società del rischio e del caos».

realizzazione di sistemi integrati di Intelligence economica nei quali coinvolgere e valorizzare Servizi ed Agenzie istituzionali, aziende, Università e centri di ricerca, organi strategici e decisionali pubblici⁸⁸.

Posto che l'insegnamento valido è quello problematico, volto a insegnare non tanto una soluzione quanto un modo di ragionare, aperto alle esigenze culturali e professionali del discente⁸⁹, va sottolineato che la collaborazione fra il mondo delle scienze sociali e l'Intelligence non ha ancora dimostrato la sua fecondità in Europa⁹⁰; solo negli **Stati Uniti** si è formata una tradizione di scambi fra i due ambienti, iniziata durante la Seconda Guerra Mondiale: dopo la sua entrata in guerra contro l'Asse, il Governo americano commissionò degli studi ai più autorevoli sociologi e antropologi del tempo. Infatti, per affrontare i temi della sicurezza occorre andare anche al di fuori delle Agenzie preposte: i Servizi di informazione, l'Esercito, la Polizia non possono raggiungere quel livello di profondità analitica e di conseguente capacità di previsione, tipici invece della ricerca universitaria⁹¹.

⁸⁸ F. FARINA, *Intelligence economica tra accademia e realtà*, cit., 435.

⁸⁹ Così il Maestro R. SACCO, *La comparazione giuridica*, in A. Gambaro e R. Sacco, *Sistemi giuridici comparati*, Utet, 1998, 3.

⁹⁰ U. GORI, *Intelligence e interesse nazionale. A mo' di prefazione*, cit., 18, pone il problema del coinvolgimento del mondo accademico e della ricerca, soprattutto per ciò che riguarda l'**Intelligence strategica** e la **warning Intelligence** che implicano un *know-how* teorico delle relazioni internazionali: «tale mondo è infatti depositario di metodi e tecniche avanzate, e sperimentate con successo, di analisi e di previsione. ... L'Intelligence sono "gli occhi dello Stato", diceva Bacone. Perché non potrebbero dedicarvisi in modo trasparente anche gli enti di ricerca su indicazione degli organi istituzionali preposti?». Nella stessa ottica v. M. MINNITI, *L'Intelligence nell'epoca della globalizzazione*, in *Intelligence e interesse nazionale*, a cura di U. Gori e L. Martino, Aracne, 2015, 21, secondo il quale in una democrazia del XXI secolo l'Intelligence ha bisogno delle competenze, dell'apertura mentale e del profilo culturale dell'intero mondo universitario: non soltanto dei docenti ma anche degli allievi e dei ricercatori.

⁹¹ P. ARLACCHI, *Presentazione di Intelligence e 'ndrangheta. Uno strumento fondamentale per contrastare uno dei fenomeni criminali più pericolosi del mondo*, a cura di M. Caligiuri, Rubbettino, 2009, 7. Secondo l'Autore (8), «la mente umana è in grado di dispiegare le sue potenzialità solo se è scevra da ogni condizionamento circa i suoi processi, e se riceve adeguate rassicurazioni circa l'uso dei suoi risultati. La ricerca scientifica scende a compromessi se condivide le finalità politiche dell'impresa, ma se è contraria o ha dei dubbi essa non accetta di essere costretta. E se viene costretta, non approda a risultati utili. Solo il settore privato ha adottato di recente la strategia di usare il **pensiero "contrarian"** per i suoi scopi, arruolando studiosi di orientamento critico o apertamente dissenziente dalle finalità dei committenti in un accordo di sfruttamento reciproco. Ma ciò funziona per ambiti di raggio limitato, non paragonabili alle macro-problematiche che affrontano gli Stati o gli organismi sovranazionali odierni». G. MASSOLO, *La rilevanza degli studi sull'Intelligence*, in *Intelligence e interesse nazionale*, a cura di U. Gori e L. Martino, Aracne, 2015, 31, sottolinea la straordinaria utilità di poter contare su di una vivace riflessione a livello accademico sull'Intelligence, che valga a propiziare la graduale trasformazione in disciplina scientifica.

Per esemplificare, nel corso della Guerra Fredda, su impulso del Governo e dei Servizi di sicurezza, vari politologi americani si dedicarono agli studi sull'Unione Sovietica e i risultati delle loro ricerche influirono sulle politiche del Dipartimento di Stato: il rispetto dei confini delle sfere di influenza e la non invasione di alcun Paese legato all'URSS furono due costanti della politica estera americana fra il 1947 e il 1989, condizionate dall'Intelligence universitaria. Le ricerche elevarono a dogma la dimensione «fredda» della guerra, vale a dire il suo svolgersi sul terreno immateriale della propaganda, della diplomazia, dello spionaggio e della ricerca dell'egemonia culturale a scapito del confronto militare. Nello stesso tempo, i sinologi delle Università suggerivano una politica di apertura verso la Cina e i loro studi contribuirono alla storica svolta effettuata da Nixon con il suo viaggio in Cina del 1972⁹².

Nel 1989, con il collasso dell'Unione Sovietica, si dubitò della credibilità delle analisi della CIA⁹³: il regime comunista russo era crollato al termine di un processo le cui manifestazioni erano state colte dagli studiosi delle Università. I ricercatori della CIA avevano ingigantito la minaccia degli armamenti sovietici e avevano così giustificato l'ingente riarmo reaganiano degli anni Ottanta. Eppure, solo tre anni prima del crollo dell'Unione Sovietica, uno studioso indipendente, Tom Gervasi, aveva pubblicato un volume dal titolo molto eloquente: *il mito della supremazia militare sovietica*. Si trattava di una documentata monografia, basata su fonti pubbliche, nella quale si demoliva la premessa della politica americana di riarmo: Gervasi dimostrava come la superiorità USA e NATO sull'URSS fosse schiacciante. Peraltro, già nel 1982, erano disponibili studi tesi a dimostrare come l'esercito sovietico non sia mai stato nelle condizioni di costituire un pericolo letale per la sicurezza dell'Europa occidentale e come la stessa Guerra Fredda fosse stata lanciata nella consapevolezza che l'Unione Sovietica non costituiva un pericolo mortale⁹⁴.

In conclusione, solo l'analisi libera da condizionamenti politici, mediatici ed economici può risparmiare paure infondate e spese senza senso: l'Intelligence

⁹² P. ARLACCHI, *Presentazione di Intelligence e 'ndrangheta*, cit., 9.

⁹³ *Central Intelligence Agency*.

⁹⁴ P. ARLACCHI, *Presentazione di Intelligence e 'ndrangheta*, cit., 9. L'Autore sottolinea come questi dati siano stati in possesso dell'Intelligence USA per l'intero quarantacinquennio della Guerra Fredda, ma non siano mai stati adoperati in alcuna sede: «perché? Perché avrebbero smontato i grandi giochi e i grandi **interessi** che ruotano intorno alla spesa militare e alla costruzione delle minacce. Solo la causa della pace e della distensione internazionale se ne sarebbe giovata. Ma quanto conta la causa della pace di fronte al pacco di commesse da 300-400 miliardi di dollari all'anno che foraggia il partito della paura?».

indipendente dell'Università⁹⁵ è in grado di offrire valutazioni credibili sull'impatto effettivo e sull'effettiva letalità del terrorismo islamico, chimico, batteriologico ed informatico⁹⁶. Il ponte fra Intelligence e Università è oggi necessario⁹⁷, date le sfide della lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata: e le risorse dell'Intelligence potrebbero non essere sufficienti a produrre la conoscenza necessaria a combattere con efficacia le nuove minacce alla sicurezza umana⁹⁸.

⁹⁵ V. A. COLONNA VILASI, *Manuale d'Intelligence*, cit., 62: «ci sono Università specializzate nella costruzione di archivi e studi che allo stato attuale superano di gran lunga in qualità, quantità e competenza, quelli delle Agenzie governative di molti Paesi. ... l'Istituto di studi internazionali di Monterey ha la più completa banca dati mondiale sulla proliferazione delle armi nucleari, chimiche e biologiche; il Marcy Hurst College è specializzato sul traffico della droga; l'Università di Oxford ha creato un dipartimento chiamato *Oxford Analytica* che utilizza i docenti come un vero e proprio "Consiglio d'Intelligence" in grado di fornire consulenze strategiche a livello mondiale».

⁹⁶ Il Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica ha opportunamente dedicato una sezione del Sito Internet alla **Cultura della Sicurezza**, in relazione alla Scuola di formazione, alla collaborazione con le Università, alle iniziative per scuole e Università, alla «Rivista Italiana di Intelligence» *Gnosis* ed ai *Quaderni di Intelligence*; inoltre, nell'ambito della sinergia pubblico-privato, è stato creato e presentato nel novembre 2015 il Polo Tecnologico per la ricerca e lo sviluppo, che realizza integrazione progettuale e operativa fra Intelligence, Università e aziende (v. www.sicurezzanazionale.gov.it e <http://gnosis.aisi.gov.it>).

⁹⁷ Di estremo interesse per una riflessione sui profili scientifici delle attività di Intelligence è la fase dell'**elaborazione**. Infatti, appartengono a questo segmento del ciclo dell'Intelligence quelle attività (traduzioni, trascrizioni, decrittazioni) tendenti a trasformare il dato informativo originario in una notizia scritta e intellegibile. Con l'aumentare della complessità di queste operazioni, cresce la possibilità di errori che, alterando la notizia di base, possono pregiudicare l'esito del passaggio successivo: la verifica dell'attendibilità della notizia. È il momento della valutazione in sede tecnica, che avviene con l'apprezzamento del grado di **fondatezza** della notizia incrociato con il livello di **affidabilità** della fonte da cui essa proviene. Così valutata la notizia, si passa alla sua **collazione** : la si raggruppa con altre concernenti il medesimo argomento e se ne affina il contenuto, trasformandola in informazione. L'elaborazione si conclude e l'informazione viene **disseminata** , cioè trasmessa ai suoi destinatari istituzionali; peraltro, può accadere che un'informativa sia accompagnata anche da una valutazione di più ampio respiro (**valutazione della minaccia**), con ipotesi sulle probabili linee di sviluppo del fenomeno (D. ANTISERI-A. SOI, *Intelligence e metodo scientifico*, cit., 99).

⁹⁸ P. ARLACCHI, *Presentazione di Intelligence e 'ndrangheta*, cit., 11. D'altro canto, M. CALIGIURI, *Prefazione a Intelligence e 'ndrangheta*, cit., 17, sostiene che «la cultura ha davvero un senso se riesce a far comprendere i problemi concreti, quelli che condizionano la vita di ciascuno di noi. Appunto per questo le Università, che storicamente costituiscono uno dei principali luoghi di elaborazione del pensiero, non possono isolarsi dalla realtà». L'Autore, inoltre, lamenta (24) che la **'ndrangheta** è stata per lungo tempo sottovalutata, anche perché è stata **poco studiata**: in tale quadro, a livello centrale e regionale, le responsabilità della politica si sommano a quelle dell'educazione e della comunicazione.

Culturalmente stimolanti sono pure le parole di P. LACOSTE, *Cultura e Intelligence: un progetto per l'Università*, in *Per Aspera Ad Veritatem*, 6/1996: «... all'interno degli Stati di diritto, esistono tradizioni molto vecchie nelle relazioni tra informazione, Polizie e Giustizia; l'informazione destinata alla Giustizia deve rispettare rigorosamente le esigenze di autenticità e di veridicità in modo da fornire ai magistrati elementi incontestabili per giudicare. Non è sempre così per i Servizi rivolti verso l'estero che non sono tenuti allo stesso rigore nella ricerca dell'informazione. Sarebbe il caso che frequentassero gli specialisti della criminalità; molte lezioni e molti elementi di paragone possono risultare da questi contatti. Nello stesso modo, il settore della criminalità ha rappresentato un campo

Più in generale, occorrerebbe inventare strategie per tentare di porre al centro l'elaborazione intellettuale e i **processi educativi**, come premessa di una democrazia più autentica rispetto all'attuale, condizionata da processi occulti che si impongono grazie al basso livello di istruzione sostanziale dei cittadini⁹⁹.

Perciò considero necessarie le parole di Giuseppe Spadafora: «... vorrei focalizzare un tema centrale per gli studi di Intelligence e cioè il rapporto tra i processi educativi alla legalità e quelli di controllo preventivo, *in itinere* e successivo, che caratterizzano il rapporto tra Intelligence e fenomeno mafioso e, nel caso specifico, della 'ndrangheta. ... Non si può definire una strategia culturalmente e politicamente efficace per combattere i fenomeni mafiosi senza legare una politica della formazione e dell'educazione alla legalità all'azione di prevenzione e di controllo di questi fenomeni da parte delle istituzioni. Non si può agire politicamente e a livello istituzionale nei confronti dei fenomeni mafiosi senza una contestuale e culturalmente raffinata politica diffusa dell'educazione alla legalità nelle scuole, innanzitutto, e in qualsiasi altro luogo istituzionale della società. Un'educazione alla legalità ovviamente da ripensare, da ridefinire come un processo formativo che vada oltre il semplice insegnamento dei principi costituzionali e giuridici, ma che ponga il problema di una cultura diffusa che teorizzi la convenienza dell'azione legalmente riconosciuta nella società. In questa prospettiva di ricerca ... il ruolo dell'Intelligence come strategia fondante dell'azione investigativa può assumere un ruolo diverso. Non più l'Intelligence come espressione di azione segreta, reperimento di informazioni al fine di prevenire e reprimere il crimine mafioso, ma **Intelligence come strategia complessiva di intervento positivo nel sociale**, che coniughi l'azione educativa e di prevenzione all'azione repressiva nei confronti di chi viola la legge»¹⁰⁰.

d'azione molto utile per i sociologi, gli psicologi, i **criminologi**. Questo ... campo di ricerca giustifica numerosi lavori, e sono convinto che le Università italiane già se ne stanno occupando. ... relazioni tra giornalismo ed informazione. I giornalisti sono, per un certo verso, uomini che fanno parte del settore dell'informazione e hanno anche loro le proprie fonti. Devono, prima di pubblicare, verificarle e proteggerle. Essi sono costretti a seguire un certo numero di regole professionali, spesso parallele a quelle degli ufficiali dell'Intelligence. Alcuni giornalisti ... hanno fatto un vero e proprio lavoro di storici; altri, invece, hanno sistematicamente privilegiato gli aneddoti. Nel giornalismo esiste il bene ed il male. La "teoria del complotto" riappare quando si parla di Intelligence; a meno che non sia, invece, un'espressione di disprezzo quando si afferma che l'Intelligence "non serve a niente" oppure che "queste persone si sono sempre sbagliate". Questi **legami tra giornalismo ed Intelligence** sono, a mio parere, un argomento importantissimo di studio per l'Università».

⁹⁹ M. CALIGIURI, *Prefazione a Intelligence e 'ndrangheta*, cit., 32.

¹⁰⁰ G. SPADAFORA, *Introduzione a Intelligence e 'ndrangheta. Uno strumento fondamentale per contrastare uno dei fenomeni criminali più pericolosi del mondo*, a cura di M. Caligiuri, Rubbettino,

Ad esempio, nelle **zone degradate urbane** il coinvolgimento dei minori in fatti delittuosi e di illegalità innesca un circolo vizioso dal quale non è possibile uscirne, se non con progetti mirati e adeguati al caso di specie. In una visione realistica della situazione, occorre partire dalla consapevolezza che nelle aree degradate urbane, con alto tasso di criminalità, le regole del diritto sono naturalmente e pericolosamente sostituite dalle regole della violenza e della sopraffazione. In effetti, gli impulsi alla prevaricazione, al sovvertimento delle regole di una civile e ragionevole convivenza hanno finito per produrre modelli di vita devianti e negativi. In tale contesto, i progetti di riqualificazione devono passare necessariamente attraverso un processo di recupero della legalità e del valore delle istituzioni, della dimensione sociale e, più in generale, della politica. Una strategia di recupero si basa su di un processo di riabilitazione attiva che parte dallo Stato e dalla **politica**, intesa quale sistema di valori della convivenza. L'educazione alla legalità va concepita come acquisizione di una coscienza civile e come promozione di una cultura che si basi sul rispetto delle regole di convivenza sociale. D'altra parte, essa affonda le sue radici proprio nell'originario bisogno di eguaglianza e libertà individuali e nella collettività. Per garantire un'educazione alla legalità occorre, quindi, seguire un percorso che porti all'acquisizione di quelle regole di convivenza sociale che garantiscono all'individuo consapevolezza e responsabilità nelle proprie scelte. A tal fine, è necessario **agire su due fronti**: nelle aree scolastiche, serve un organico qualificato, non solo dal punto di vista didattico, ma educativo; nelle aree extrascolastiche, il lavoro deve continuare mediante progetti di inclusione sociale, in

2009, 14. Analogamente, secondo G.M. FLICK, *Mafia e imprese vent'anni dopo Capaci, via D'Amelio, Mani pulite*, cit., 97, la premessa insostituibile della lotta alla mafia deve essere l'espressione di una cultura della legalità **da parte di tutti**: non soltanto da parte di chi è esposto, di chi opera in prima linea o da parte di chi ha un ruolo e un dovere istituzionale. Deve esprimere una cultura della legalità in termini globali; deve coinvolgere la collaborazione delle vittime potenziali, dei partiti e delle forze politiche a tutti i livelli (centrale e locali), del mondo del lavoro, dell'imprenditoria, della gente, della scuola e dei giovani. L'evasione fiscale; la corruzione su diversi livelli; l'aggressione all'economia e al risparmio di tutti; l'alterazione della competitività e della libertà di impresa; l'inquinamento mafioso: sono tutti aspetti di una comune aggressione alla dignità, alla libertà e alla democrazia, che certamente aggrava la situazione di crisi finanziaria, economica, sociale e di valori, in cui ci dibattiamo e da cui cerchiamo di uscire. Un primo passo importante è stato compiuto; si è cominciato a comprendere che non si può convivere con la mafia. Occorre però cominciare a comprendere anche che non si può convivere altresì con la corruzione, con il falso in bilancio, con l'evasione fiscale; perché continuare a convivere con questi ultimi, vuol dire ricominciare o meglio continuare – nonostante le apparenze – a convivere con la criminalità organizzata e con le sue infiltrazioni nell'economia legale.

grado di offrire ai giovani a rischio di devianza opportunità di formazione, di aggregazione e di avvicinamento alla dimensione creativa¹⁰¹.

¹⁰¹ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (a cura di) - Rapporto della Commissione per l'elaborazione di proposte in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità, *Per una moderna politica antimafia. Analisi del fenomeno e proposte di intervento e riforma*, 2014, in www.penalecontemporaneo.it, 160. V., a tal proposito, E. CICONTE, in S. Boemi-E. Cicone-L. De Sena-F. Feo-M. Valensise, *Forum: 'ndrangheta. Gerarchia e fedeltà: la forza delle 'ndrine*, in *Gnosis - Riv. It. Intelligence*, 1/2006: «l'azione repressiva da sola non basta e non arriva al cuore del problema se non diventa parte di una **strategia più complessiva**. La 'ndrangheta è un prodotto della storia ed è il frutto di come si sono intrecciati i rapporti tra le classi sociali, i rapporti economici, di potere e politici in un lungo periodo storico dall'unità d'Italia ad oggi. Mentre l'attività **investigativa**, pur con gli alti e bassi, ha avuto una sua continuità, non sempre altri segmenti della società hanno mostrato un'adeguata sensibilità ai problemi o una continuità nel contrasto alla penetrazione mafiosa. ... la **scuola** perché è tra i banchi di scuola che cresce la cultura della legalità e la cultura più in generale che è nemica d'ogni forma d'oppressione e di totalitarismo com'è sicuramente quello mafioso».

CAPITOLO QUINTO

CONCLUSIONE (E QUALCHE PROPOSTA)

In una società costituzionalmente orientata, la 'ndrangheta e coloro che ne favoriscono la sopravvivenza e il rafforzamento, strumentalizzando funzioni pubbliche o mettendo a disposizione delle cosche imprese private, sono da considerare alla stregua di rifiuti inquinanti che devono essere espunti dal contesto ambientale, mediante una **sinergia** fra tutte le forze civili che operano per il bene collettivo e allo scopo di superare quei particolarismi primitivi e aggressivi rappresentati dalle mafie¹⁰². Ad avviso di chi scrive, persino le più apparentemente trascurabili **inefficienze** quotidiane, pubbliche o private, sono in grado di favorire l'avanzata dei tentacoli della malavita organizzata.

Nella **Costituzione** vi sono alcuni articoli illuminanti: **9** (la Repubblica deve promuovere lo sviluppo della cultura e tutelare il paesaggio), **41** (l'iniziativa economica privata è libera e non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana), **52** (la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino), **54** (tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi; i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore), **97** (i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione; agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge), **98** (i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione), **126** (con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge; lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale).

Così, sul versante educativo, è auspicabile che venga avviato un ragionamento sull'opportunità di introdurre nelle **scuole**, a partire già da quella primaria, un'ora alla settimana da dedicare alla cultura della legalità, della sicurezza e dell'Intelligence. Su

¹⁰² F. ARAGONA, *Il fenomeno della 'ndrangheta nel dopoguerra e l'affermazione dei valori costituzionali*, cit., 92.

quello pubblico, è poi necessario ripensare i **criteri di accesso** alle carriere politiche e amministrative.

In **politica** servono anzitutto senso dello Stato, competenza e onestà: conseguentemente, fermo restando il principio elettivo per le funzioni legislative, dovrebbero essere candidabili soltanto i laureati che: *a*) non hanno riportato condanne penali e non hanno in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione; *b*) sono stati dichiarati idonei in esito ad un concorso, per esami, previa frequentazione di una «alta scuola di politica»; *c*) si impegnano a sospendere qualsiasi altro lavoro qualora vengano eletti. Analogo discorso per gli organi di Governo.

Scientificamente, inoltre, tengo a porre in rilievo la relazione che lega l'**Intelligence** al diritto penale, alla criminologia, alle investigazioni, alla sicurezza nazionale e alla strategia; orbene, le basi di queste discipline devono rientrare nel patrimonio tecnico-culturale del personale addetto ai Servizi di informazione.

Del resto, la vocazione preventiva del sistema penale ha trovato, nel nostro ordinamento, particolare significatività nella produzione normativa di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso ed eversivo, prima, e terroristico internazionale più recentemente. Ed è proprio in questi settori che la tangenza fra organi requirenti e organi di informazione per la sicurezza diviene non solo imprescindibile, ma anche doverosamente virtuosa¹⁰³.

Invero, in un'ideale sequenza «predizione-prevenzione-repressione», gli Organismi informativi per la sicurezza – chiamati a garantire l'indipendenza della Repubblica, la salvaguardia delle istituzioni democratiche, la protezione degli interessi politici, economici, industriali, militari e scientifici e la sicurezza cibernetica – si focalizzano sul **momento predittivo**, senza tuttavia disinteressarsi delle successive fasi della prevenzione e della repressione.

Per ottenere informazioni sul tessuto socio-criminale della 'ndrangheta, è valido il ricorso alla figura dell'«**infiltrato**»: si tratta di chi si inserisce in un'organizzazione criminale, compiendo fatti di reato, per acquisire elementi di prova a carico dei membri dell'organizzazione. L'impunità è fondata sulla liceità dei fatti di reato commessi nell'adempimento di un dovere, nei casi e per le limitate classi di soggetti e di reati

¹⁰³ S. SETTI, *Intelligence e indagine penale in Italia*, in www.sicurezzanazionale.gov.it, 2.

previste dal Legislatore¹⁰⁴. Il ruolo dell'«infiltrato» è prezioso altresì sotto il punto di vista della comprensione e dell'assimilazione della mentalità dei criminali: **pensare come uno 'ndranghetista** significa avere la possibilità di intuire con largo anticipo le sue future mosse.

Insomma, «fare a meno dell'Intelligence non si può, in un mondo in cui persino gli Stati faticano a sopravvivere alle nuove minacce che li incalzano. ... Quando un Paese è solido, fondato su un Governo legittimo e su un Parlamento in grado di controllarne l'operato, l'Intelligence ritrova tutto il suo fascino»¹⁰⁵. Di più: ritengo che la creazione di una condivisa **Intelligence europea** possa, da un lato, giovare ai singoli Stati, dall'altro, avere il sorprendente effetto (indiretto) di avvicinare politicamente le diverse anime che governano il nostro Continente.

Nell'ambito della «guerra» Stato-criminalità organizzata, e segnatamente Stato-'ndrangheta, occorre infine riflettere e investire sul valore della **resilienza**, una proprietà che si prepara, come una rete di sicurezza, deformabile quanto basta per attutire il colpo¹⁰⁶.

¹⁰⁴ V. art. 9 L. n. 146/2006. Dal canto suo, l'art. 17 L. n. 124/2007 prevede che, fermo quanto disposto dall'art. 51 c.p., non è punibile il personale dei Servizi di informazione per la sicurezza che ponga in essere condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali Servizi, nel rispetto rigoroso di determinati limiti e procedure.

Diversa dalla figura dell'infiltrato è quella dell'**agente provocatore**. Si designa infatti come tale chi – appartenente alle Forze dell'Ordine o privato cittadino – istighi taluno a commettere un reato, volendo far scoprire e assicurare alla giustizia la persona provocata prima che il reato giunga a consumazione. L'impunità dell'agente provocatore è da ricercare nell'assenza del dolo di partecipazione in capo allo stesso agente (G. MARINUCCI-E. DOLCINI, *Manuale di Diritto penale. Parte Generale*, 4^a ed., Giuffrè, 2012, 428; in giurisprudenza, v. Cass. pen. n. 37805/2013).

¹⁰⁵ S. FOLLI, *Prefazione a Manuale d'Intelligence*, di A. Colonna Vilasi, Città del Sole, 2011, 9. SUN TZU, *L'arte della guerra*, Neri Pozza, 2007, 181, scrisse: «la conoscenza anticipata dei fatti non si può ottenere attraverso spiriti e spettri, né può essere vaticinata in base ai fenomeni atmosferici o intuita dai corpi celesti; essa deve essere acquisita dagli uomini, poiché è la cognizione della reale situazione del nemico».

¹⁰⁶ L. MERCALLI, *Prepariamoci*, Chiarelettere, 2011, 59.

Bibliografia e giurisprudenza

- ALEO S., *I delitti contro l'ordine pubblico e di criminalità organizzata*, in S. Aleo e G. Pica, *Diritto penale. Parte Speciale*, I, Cedam, 2012.
- ANTISERI D.-SOI A., *Intelligence e metodo scientifico*, Rubbettino, 2013.
- ANTOLISEI F., *Manuale di Diritto penale. Parte Speciale*, II, 14^a ed., Giuffrè, 2003.
- ARAGONA F., *Il fenomeno della 'ndrangheta nel dopoguerra e l'affermazione dei valori costituzionali*, in *Gnosis - Riv. It. Intelligence*, 3/2015.
- ARLACCHI P., *Presentazione di Intelligence e 'ndrangheta. Uno strumento fondamentale per contrastare uno dei fenomeni criminali più pericolosi del mondo*, a cura di M. Caligiuri, Rubbettino, 2009.
- BALSAMO A.-LO PIPARO A., *La contiguità all'associazione mafiosa e il problema del concorso eventuale*, in *Le associazioni di tipo mafioso*, a cura di B. Romano, Utet, 2015.
- BARAZZETTA A., in *Codice penale commentato*, diretto da E. Dolcini e G.L. Gatta, II, 4^a ed., Wolters Kluwer, 2015.
- BOEMI S., in *www.strill.it*, 19 febbraio 2008.
- BOEMI S., *La 'ndrangheta: origini, natura e ramificazioni nell'economia europea del terzo millennio*, in *Mafia 'Ndrangheta Camorra nelle trame del potere parallelo*, a cura di S. Morabito, Gangemi, 2005.
- BOZZO L., *Inarrestabile ascesa, definitivo trionfo e morte della strategia*, in *Studi di strategia. Guerra, politica, economia, semiotica, psicoanalisi, matematica*, a cura di L. Bozzo, Egea, 2012.
- CALIGIURI M., *Prefazione a Intelligence e 'ndrangheta. Uno strumento fondamentale per contrastare uno dei fenomeni criminali più pericolosi del mondo*, a cura di M. Caligiuri, Rubbettino, 2009.
- CANTONE R., voce «Associazione di tipo mafioso», in *Digesto Disc. Pen.*, Aggiornamento, Utet, 2011.
- CASELLI G.C., *Gli strumenti internazionali nella lotta al crimine organizzato*, in *Mafia 'Ndrangheta Camorra nelle trame del potere parallelo*, a cura di S. Morabito, Gangemi, 2005.

- CATTANEO M.A., *Diritto e forza. Un delicato rapporto*, Cedam, 2005.
- CICONTE E., in S. Boemi-E. Cicone-L. De Sena-F. Feo-M. Valensise, *Forum: 'ndrangheta. Gerarchia e fedeltà: la forza delle 'ndrine*, in *Gnosis - Riv. It. Intelligence*, 1/2006.
- CISTERNA A., *Storia di una lunga marcia. «Declaring Victory» nella lotta alle mafie*, in *Gnosis - Riv. It. Intelligence*, 3/2009.
- COLONNA VILASI A., *Manuale d'Intelligence*, Città del Sole, 2011.
- DE SCALZI N.-GUDAS L.-MARTINO L., *Intelligence economica. Limiti e prospettive dell'interesse economico nazionale nella geopolitica del XXI secolo*, in *Intelligence e interesse nazionale*, a cura di U. Gori e L. Martino, Aracne, 2015.
- DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA - DIVISIONE GABINETTO (a cura di), *Conferenza di fine anno del Direttore della Direzione Investigativa Antimafia*, 15 dicembre 2015, in www.interno.gov.it.
- DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA (a cura di), *'Ndrangheta* (Coordinatore G. Sciacchitano; contributi di A. Canepa, F. Curcio, D. De Martino, A. Patrono, R. Pennisi, L. Primicerio, E. Pugliese), in *Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale antimafia e dalla Direzione nazionale antimafia nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso nel periodo 1° luglio 2013 - 30 giugno 2014*, gennaio 2015, in www.camera.it.
- DULLES A., *L'arte del servizio segreto*, Garzanti, 1963.
- FARINA F., *Intelligence economica tra accademia e realtà*, in *Intelligence e interesse nazionale*, a cura di U. Gori e L. Martino, Aracne, 2015.
- FEO F.-MARCONI P.-MINNITI M.-REA L.-ROBERTI F., *Forum: l'impresa criminale chiamata «camorra»*, in *Gnosis - Riv. It. Intelligence*, 1/2007.
- FERRARO L., *La rilevanza dell'interesse nazionale e la necessità di un metodo scientifico applicato all'Intelligence*, in *Intelligence e interesse nazionale*, a cura di U. Gori e L. Martino, Aracne, 2015.
- FIANDACA G.-MUSCO E., *Diritto penale. Parte Speciale*, I, 5^a ed., Zanichelli, 2012.
- FLICK G.M., *Mafia e imprese vent'anni dopo Capaci, via D'Amelio, Mani pulite. Dai progressi nella lotta al crimine organizzato, ai passi indietro nel contrasto alla criminalità economica e alla corruzione*, in *Gnosis - Quaderno di Intelligence*, 3, *Raccolta di scritti in memoria di Loris D'Ambrosio*.

- FOLLI S., *Prefazione a Manuale d'Intelligence*, di A. Colonna Vilasi, Città del Sole, 2011.
- FORGIONE F., in <http://archivio.agi.it>.
- GIARDINA V., *Intelligence e 'ndrangbeta*, in *Intelligence e 'ndrangbeta. Uno strumento fondamentale per contrastare uno dei fenomeni criminali più pericolosi del mondo*, a cura di M. Caligiuri, Rubbettino, 2009.
- GORI U., *Intelligence e interesse nazionale. A mo' di prefazione*, in *Intelligence e interesse nazionale*, a cura di U. Gori e L. Martino, Aracne, 2015.
- GRATTERI N., *La malapianta. La mia lotta contro la 'ndrangbeta*, conversazione con A. Nicaso, Mondadori, 2010.
- GRATTERI N.-NICASO A., *Acqua santissima. La Chiesa e la 'ndrangbeta: storie di potere, silenzi e assoluzioni*, Mondadori, 2013.
- *Il tratto criminale: indagini e grafologia*, in *Gnosis - Riv. It. Intelligence*, 2/2005.
- LACOSTE P., *Cultura e Intelligence: un progetto per l'Università*, in *Per Aspera Ad Veritatem*, 6/1996.
- LAVORATO G., *La 'ndrangbeta: il mondo agrario, l'economia e le istituzioni locali*, in *Mafia 'Ndrangbeta Camorra nelle trame del potere parallelo*, a cura di S. Morabito, Gangemi, 2005.
- LOMBARDO M., *Lo scambio elettorale politico-mafioso*, in *Le associazioni di tipo mafioso*, a cura di B. Romano, Utet, 2015.
- MARINO G.C., *Storia della mafia*, Newton & Compton, 1997.
- MARINUCCI G.-DOLCINI E., *Manuale di Diritto penale. Parte Generale*, 4^a ed., Giuffrè, 2012.
- MASSOLO G., *La rilevanza degli studi sull'Intelligence*, in *Intelligence e interesse nazionale*, a cura di U. Gori e L. Martino, Aracne, 2015.
- MAZZA L., *Rapporto del 22 dicembre 1970*, in www.misteriditalia.it.
- MERCALLI L., *Prepariamoci*, Chiarelettere, 2011.
- MINNITI M., *L'Intelligence nell'epoca della globalizzazione*, in *Intelligence e interesse nazionale*, a cura di U. Gori e L. Martino, Aracne, 2015.
- MORI M., *Servizi e segreti. Introduzione allo studio dell'Intelligence*, G-Risk, 2015.

- NIGLIO C., *'Ndrangheta e famiglia. La genealogia come scienza ausiliaria dell'Intelligence nell'analisi dei fenomeni criminali associativi*, in *Intelligence e 'ndrangheta. Uno strumento fondamentale per contrastare uno dei fenomeni criminali più pericolosi del mondo*, a cura di M. Caligiuri, Rubbettino, 2009.
- OLIVA R.H.-FIERRO E., *La Santa. Viaggio nella 'ndrangheta sconosciuta*, Rizzoli, 2007.
- PONTI B., *La dichiarazione di incandidabilità degli amministratori dei Comuni sciolti per mafia tra «tenuta» costituzionale ed esigenze di tempestività*, in *Giur. It.*, 2015.
- PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO (a cura di), *Focus 'ndrangheta: un anno di attività. Nessuna tregua alla 'ndrangheta e all'illegalità nell'azione di prevenzione e contrasto. Conferenza regionale delle Autorità di Pubblica Sicurezza a Reggio Calabria il 24 giugno 2015*, in www.interno.gov.it.
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA (a cura di), *Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza*, 2014, in www.sicurezza nazionale.gov.it.
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA (a cura di), *Il linguaggio degli Organismi informativi. Glossario Intelligence*, 2012, in www.sicurezza nazionale.gov.it.
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (a cura di) - Rapporto della Commissione per l'elaborazione di proposte in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità, *Per una moderna politica antimafia. Analisi del fenomeno e proposte di intervento e riforma*, 2014, in www.penalecontemporaneo.it.
- RAMPONI L., *Alcuni aspetti relativi all'Intelligence economica*, in *Intelligence e interesse nazionale*, a cura di U. Gori e L. Martino, Aracne, 2015.
- RAMPONI L., *L'area di interesse dei Servizi di Intelligence italiani*, in *Intelligence e interesse nazionale*, a cura di U. Gori e L. Martino, Aracne, 2015.
- RICCA G., *“Pecunia olet”. Riciclaggio e criminalità in Calabria*, in *Intelligence e 'ndrangheta. Uno strumento fondamentale per contrastare uno dei fenomeni criminali più pericolosi del mondo*, a cura di M. Caligiuri, Rubbettino, 2009.
- ROMANO B., *L'associazione di tipo mafioso nel sistema di contrasto alla criminalità organizzata*, in *Le associazioni di tipo mafioso*, a cura di B. Romano, Utet, 2015.

- ROMANO G., *Sodali bianchi. Nuove forme di minaccia alla democrazia: caso Calabria*, in *Intelligence e 'ndrangheta. Uno strumento fondamentale per contrastare uno dei fenomeni criminali più pericolosi del mondo*, a cura di M. Caligiuri, Rubbettino, 2009.
- SACCO R., *La comparazione giuridica*, in A. Gambaro e R. Sacco, *Sistemi giuridici comparati*, Utet, 1998.
- SAVIANO R., *Gomorra. Viaggio nell'impero economico e nel sogno di dominio della camorra*, Mondadori, 2006.
- SETTI S., *Intelligence e indagine penale in Italia*, in www.sicurezza nazionale.gov.it.
- SOI A., *Intelligence economica e interessi nazionali nella più recente esperienza italiana*, in *Intelligence e interesse nazionale*, a cura di U. Gori e L. Martino, Aracne, 2015.
- SPADAFORA G., *Introduzione a Intelligence e 'ndrangheta. Uno strumento fondamentale per contrastare uno dei fenomeni criminali più pericolosi del mondo*, a cura di M. Caligiuri, Rubbettino, 2009.
- SUN TZU, *L'arte della guerra*, Neri Pozza, 2007.
- TONA G., *I reati associativi e di contiguità*, in *Trattato di Diritto penale*, diretto da A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, *Parte Speciale*, III, Utet, 2008.
- VALENSISE B., *Intelligence, globalizzazione e interesse nazionale. Il caso italiano*, in *Intelligence e interesse nazionale*, a cura di U. Gori e L. Martino, Aracne, 2015.
- VERRINA G.L., *L'associazione di stampo mafioso*, Utet, 2008.
- VIGNA P.L., *Criminalità organizzata. Il fenomeno e il metodo*, in *Gnosis - Riv. It. Intelligence*, 2/2007.
- VINCIGUERRA S., *Principi di Criminologia*, 4^a ed., Cedam, 2013.
- VISCONTI C., *Mafie straniere e 'ndrangheta al nord. Una sfida alla tenuta dell'art. 416 bis?*, in *Diritto penale contemporaneo*, 1/2015.
- ZIPF H., *Politica criminale*, Giuffrè, 1989.

- <http://archivio.agi.it>.
- <http://gnosis.aisi.gov.it>.
- www.anticorruzione.it.
- www.camera.it.
- www.interno.gov.it.

- *www.misteriditalia.it.*
 - *www.penalecontemporaneo.it.*
 - *www.sicurezza nazionale.gov.it.*
 - *www.strill.it.*
 - *www.treasury.gov.*
 - *www1.interno.gov.it.*
-
- Cass. pen. n. 39858/2015.
 - Cass. pen. n. 39345/2015.
 - Cass. pen. n. 25360/2015.
 - Cass. pen. n. 25302/2015.
 - Cass. pen. n. 24771/2015.
 - Cass. pen. n. 24535/2015.
 - Cass. pen. n. 44403/2014.
 - Cass. pen. n. 44315/2013.
 - Cass. pen. n. 37805/2013.
 - Cass. pen., Sezioni Unite, n. 18374/2013.
 - Cass. pen. n. 19141/2006.
 - Cass. pen., Sezioni Unite, n. 33748/2005.
 - Cass. pen., Sezioni Unite, n. 22327/2003.
 - Cass. pen., Sezioni Unite, n. 16/1994.
 - Corte cost. n. 86/1977.
 - Corte cost. n. 19/1962.